

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 dicembre 2014

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2014, n. 16.

Rideterminazione del trattamento economico dei membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale. (14R00439) Pag. 1

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2014, n. 17.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa). (14R00440) ... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2014, n. 9.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2013. (14R00437) Pag. 2

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 2014, n. 9.

Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata, integrazione, parificazione, servizi sociali, invalidi civili, sanità, famiglia e sudtirolesi nel mondo. (14R00450).... Pag. 3

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0200/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres. del 20 agosto 2007, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013. (14R00469) Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0201/Pres.

Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'articolo 52-ter della legge regionale 21/2007. (14R00470)..... Pag. 12



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. **0202/Pres.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009). (14R00471) *Pag.* 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. **0205/Pres.**

Regolamento per la disciplina della tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo Unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario). (14R00472) *Pag.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. **0206/Pres.**

Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e dell'informatizzazione del libro maestro, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere f) e g), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario). (14R00473) *Pag.* 18

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2014, n. **57.**

Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio. (14R00443) *Pag.* 21

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2014, n. **58.**

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura). (14R00444). *Pag.* 24

LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2014, n. **59.**

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro. (14R00445). *Pag.* 30

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica relativo alla legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 recante: «Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 4 agosto 2014 - Parte Prima). (14R00448) *Pag.* 43

Avviso di rettifica relativo alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 recante: «Norme per il governo del territorio.». (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 12 novembre 2014). (14R00459). *Pag.* 43



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 5 novembre 2014, n. 16.

Rideterminazione del trattamento economico dei membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 46 del 13 novembre 2014)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, nelle more della rivisitazione complessiva della normativa relativa al trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta, provvede ad una prima riduzione secondo quanto disposto dall'articolo 2.

Art. 2.

Rideterminazione trattamento economico

1. Il trattamento economico lordo mensile complessivo dei membri del Consiglio e della Giunta è ridotto del 10 per cento.

2. La riduzione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla mensilità relativa al mese di novembre 2014.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 5 novembre 2014

CHIAMPARINO

14R00439

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2014, n. 17.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 46 del 13 novembre 2014)*

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto,

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 28/2007

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:

«2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte formulate in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare.».

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 28/2007 le parole «lettere a) e b)» sono soppresse.

Art. 2.

Modifica all'articolo 27 della l.r. 28/2007

1. Alla lettera b) comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 28/2007 le parole «comma 2» sono soppresse.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 11 novembre 2014

CHIAMPARINO

14R00440



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2014, n. 9.

Rendiconto generale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2013.

(Pubblicata nel suppl. n. 3 al Bollettino Ufficiale della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 4 novembre 2014).

**L'ORGANO REGIONALE DI RIESAME
DEI BILANCI E RENDICONTI**

Ai sensi dell'art. 84, nono comma, dello Statuto di autonomia (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670).

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Entrate

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2013 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in euro 368.436.731,77.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2012, in euro 549.410.767,71, risultano stabiliti — per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2013 — in euro 541.016.056,46.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2013 ammontano complessivamente a euro 516.203.337,09, di cui euro 26.599.260,63 per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2013 e euro 489.604.076,46 per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 2.

Spese

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2013 per la competenza propria dell'esercizio risultano stabilite in euro 869.471.222,04.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2012, in euro 81.142.974,40, risultano stabiliti — per effetto di economie, perenzioni e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2013 — in euro 58.176.862,54.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2013 ammontano complessivamente a euro 335.170.779,21, di cui euro 291.007.716,61 per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2013 e euro 44.163.062,60 per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.

Avanzo di consuntivo

1. L'avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 2013 risulta stabilito in euro 448.832.541,75 come segue:

Giacenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2013		467.027.838,10
Entrate riscosse	+	393.249.451,14
Spese pagate	—	592.477.305,37
Giacenza di cassa alla fine dell'esercizio 2013	=	267.799.983,87
Residui attivi	+	516.203.337,09
Residui passivi	—	335.170.779,21
Avanzo di consuntivo dell'esercizio 2013	=	448.832.541,75

Art. 4.

Conto generale del patrimonio

1. La situazione patrimoniale al termine dell'esercizio finanziario 2013 presenta un miglioramento patrimoniale di euro 15.977.509,65 stabilito come segue:

Consistenza delle attività patrimoniali al 31 dicembre 2013	+	1.641.158.323,39
Consistenza delle passività patrimoniali al 31 dicembre 2013	—	335.170.779,21
Eccedenza attiva al 31 dicembre 2013	+	1.305.987.544,18
Eccedenza attiva al 31 dicembre 2012	—	1.290.010.034,53
Miglioramento patrimoniale al 31 dicembre 2013	=	15.977.509,65

Art. 5.

Approvazione del rendiconto generale

1. È approvato il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2013, nelle componenti del conto del bilancio e del conto generale del patrimonio.



La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 29 ottobre 2014

ROSSI

(*Omissis*).

14R00437

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 2014, n. 9.

Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata, integrazione, parificazione, servizi sociali, invalidi civili, sanità, famiglia e sudtirolesi nel mondo.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 43/I-II del 28 ottobre 2014*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MISURE URGENTI

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, recante "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 48 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

"4. La Giunta provinciale può stabilire, anche a modifica o integrazione di quanto disciplinato nei commi precedenti, ulteriori modalità e criteri per la presentazione delle domande di agevolazione per le categorie degli interventi di cui all'articolo 2, anche tramite la predisposizione di graduatorie. La Giunta provinciale stabilisce le rispettive risorse finanziarie."

2. Dopo l'articolo 74 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

"Art. 74-*bis* (Finanziamento del recupero di edifici adibiti a convitto per lavoratori e studenti) - 1. A decorrere dal 2015 per il recupero di edifici destinati a convitti per studenti e lavoratori può essere concesso un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. L'arredamento è escluso dal contributo. I convitti devono essere gestiti da enti senza scopo di lucro oppure da organizzazioni senza scopo di lucro iscritte nel registro provinciale delle persone giuridiche e avere una vetustà di almeno 25 anni. Per questi edifici l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso per 20 anni deve risultare da un'apposita convenzione o da un apposito atto unilaterale d'obbligo. In caso di modifica della destinazione d'uso il contributo deve essere restituito."

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 78-*ter* della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

"2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse per interventi eseguiti o da eseguirsi negli anni 2014 e 2015."

4. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale 2014. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, recante "Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri"

1. L'articolo 3 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e successive modifiche, è così modificato:

a) al comma 1 le parole: "presso la Ripartizione provinciale Lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "presso il Dipartimento provinciale Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione";

b) al comma 2 la parola: "immigrazione" è sostituita dalla seguente: "integrazione".

2. L'articolo 4 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è così modificato:


a) nella rubrica la parola "immigrazione" è sostituita dalla seguente: "integrazione";

b) al comma 1 le parole: "immigrazione" e "Consulta provinciale per l'immigrazione" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "integrazione" e "Consulta provinciale per l'integrazione".

3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, le parole: "la Ripartizione provinciale Lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano".

4. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è così sostituito:

"3. Le modalità di designazione della persona responsabile del Centro di tutela sono stabilite con la procedura di cui all'articolo 18, comma 2, lettera e), del regolamento interno del Consiglio provinciale."



5. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:

f) vigila sull'applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni internazionali ed europee a tutela delle vittime delle discriminazioni e per garantire la parità di trattamento, con particolare riferimento alla direttiva n. 2000/78/CE;

g) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti umani e della pari dignità sociale;

h) sviluppa iniziative per sensibilizzare sulla parità di trattamento e sul principio di non discriminazione;

i) raccoglie le segnalazioni di eventuali violazioni, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti;

j) partecipa alle adoni e ai programmi locali, nazionali e comunitari per la promozione dei diritti all'uguaglianza;

k) collabora con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali nonché con gli enti privati attivi nel campo del contrasto alle discriminazioni ed iscritti nel registro delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.”

6. L'articolo 6 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e successive modifiche, è così modificato:

a) nella rubrica le parole: “Consulta provinciale per l'immigrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Consulta provinciale per l'integrazione”;

b) al comma 1 le parole: “Consulta provinciale per l'immigrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Consulta provinciale per l'integrazione”;

c) alla lettera a) del comma 2 le parole: “al fenomeno migratorio” sono sostituite dalle seguenti: “all'integrazione”;

d) alla lettera c) del comma 2 la parola: “immigrazione” è sostituita dalla seguente: “integrazione”;

e) alla lettera a) del comma 3 la parola: “immigrazione” è sostituita dalla seguente: “integrazione”.

7. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, la parola: “immigrazione” è sostituita dalla seguente: “integrazione”.

8. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, recante “Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all'estero”

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, e successive modifiche, la parola: “Presidenza” è sostituita dalla parola: “Lavoro”.

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, recante “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”

1. L'articolo 3 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 3 (Partecipazione) — 1. Al fine di garantire il coinvolgimento e la partecipazione allo sviluppo delle politiche sociali della Provincia, le parti sociali e le associazioni di rappresentanza dell'ambito sociale vengono preventivamente informate e sentite rispetto a modifiche normative nonché ad altre riforme di particolare rilievo nel campo delle politiche sociali.”

2. L'articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 4 (Sezione ricorsi) - 1. È istituita la Sezione ricorsi che decide:

a) sui ricorsi presentati contro le decisioni degli enti pubblici gestori dei servizi sociali concernenti l'erogazione delle prestazioni;

b) sulle controversie in materia di ricovero e di spedalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera w).

2. Le decisioni dei comitati tecnici degli enti gestori dei servizi sociali, riguardanti la riduzione o negazione di prestazioni di assistenza economica a causa del mancato rispetto degli obblighi e dei progetti concordati in relazione ai propri doveri di autonomo sostentamento, così come la negazione di prestazioni a seguito dell'assenza dei beneficiari dal territorio provinciale, sono definitive.

3. La Sezione ricorsi è composta dal Direttore della Ripartizione provinciale Politiche sociali, che la presiede, e da due funzionari degli uffici provinciali competenti in materia di assistenza sociale.

4. La Sezione ricorsi è organo collegiale perfetto.”

3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, vengono aggiunte le seguenti lettere d) ed e):

“d) dell'età dell'utente;

e) del fabbisogno assistenziale dell'utente.”


4. Dopo l'articolo 7-ter della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 7-*quater* (Posti letto in case di riposo e centri di degenza) - 1. Nei territori nei quali la dotazione di posti letto nei servizi residenziali per anziani accreditati supera il 120 per cento del parametro definito dal piano sociale provinciale, non possono essere realizzati ulteriori posti con finanziamento provinciale.

2. La Giunta provinciale definisce i territori di riferimento.”

5. L'articolo 12-*bis* della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 12-*bis* (Azienda Servizi Sociali) - 1. L'azienda è ente pubblico non economico e strumentale dei comuni e delle comunità comprensoriali per la gestione dei servizi sociali. Essa è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia funzionale, tecnica, amministrativa e contabile e assume le attribuzioni previste dalle disposizioni di legge e dal piano sociale provinciale e quelle che le ven-



gono conferite dagli enti che l'hanno istituita. Se espressamente delegata dall'ente istitutore, svolge le funzioni di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modifiche.

2. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio dei revisori dei conti, cui competono rispettivamente le funzioni di direzione gestionale e di controllo.

3. Al direttore generale spettano tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'azienda alla quale è preposto, secondo le modalità previste dallo statuto. In particolare il direttore verifica i risultati della gestione dell'azienda e dispone le assunzioni del personale. Adotta i regolamenti, fatti salvi quelli di cui al comma 6. Il vicedirettore generale svolge funzioni vicarie del direttore generale. Il vicedirettore generale dirige una delle strutture organizzative dell'azienda.

4. Il direttore generale e il vicedirettore generale dell'azienda sono nominati dalla giunta dell'ente istitutore, previo avviso da pubblicarsi almeno 30 giorni prima nel Bollettino Ufficiale della Regione, con contratto a tempo determinato e devono possedere i requisiti previsti per la nomina a dirigente apicale dell'ente istitutore. La durata dell'incarico non può superare di 6 mesi il mandato della giunta comunale che lo ha nominato. Il relativo trattamento economico è fissato dalla giunta dell'ente istitutore su proposta del presidente della comunità comprensoriale ovvero del sindaco o dell'assessore da questo delegato con riferimento ai contratti collettivi a livello provinciale per il personale degli enti locali e può essere integrato da una indennità ad personam. Nel caso di azienda già esistente i contratti in essere all'entrata in vigore della presente norma vengono adeguati alla disposizione di cui al secondo periodo del presente comma.

5. Il collegio dei revisori è nominato dalla giunta dell'ente istitutore secondo la vigente normativa in materia di ordinamento dei comuni. Il compenso è corrispondente a quello fissato dalla Giunta regionale per i revisori dei conti dell'ente istitutore.

6. La giunta dell'ente istitutore approva i programmi di attività dell'azienda, unitamente ad un piano finanziario o bilancio preventivo a dimostrazione dell'equilibrio finanziario dell'esercizio di riferimento, il bilancio economico patrimoniale di fine esercizio o conto consuntivo, la pianta organica del personale dipendente, i regolamenti dei servizi sociali, l'istituzione di nuovi servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi dei servizi ed esercita la vigilanza sull'azienda. Ai fini dell'approvazione della pianta organica del personale o, nel caso di azienda già esistente, dei suoi ampliamenti è necessario acquisire la preventiva autorizzazione della Giunta provinciale.

7. I consigli degli enti istitutori approvano lo statuto dell'azienda e le relative modifiche e, per la parte di competenza, approvano i bilanci pluriennali delle aziende e ne assicurano i finanziamenti annuali.

8. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la vigente normativa provinciale sull'ordinamento delle comunità comprensoriali. Per l'ordinamento del personale si applica quello vigente per l'ente istitutore, salvo che vi sia specifica normativa di settore al riguardo.

9. Il personale dipendente degli enti istitutori, addetto in modo esclusivo o prevalente allo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali, è trasferito all'azienda nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita presso l'ente istitutore. La giunta dell'ente istitutore stabilisce tempi e modalità del trasferimento.”.

6. Dopo l'articolo 15 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 15-bis (Servizi territoriali per l'assistenza e cura) - 1. I gestori dei servizi sociali e dei servizi sanitari ambulatori, semiresidenziali e residenziali per persone non autosufficienti attivi in un determinato ambito territoriale istituiscono, in accordo con gli enti locali e con il coinvolgimento delle organizzazioni senza scopo di lucro attive nel settore, un servizio territoriale unitario sia per l'informazione e l'accompagnamento delle persone non autosufficienti e dei loro familiari che per il migliore coordinamento dei propri servizi ed interventi.

2. Gli ambiti territoriali e le forme organizzative sono definiti dalla Giunta provinciale.

3. Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1 è possibile uno scambio di dati e informazioni, anche di natura personale e sensibile, tra gli enti partecipanti.

4. La partecipazione a tali servizi territoriali costituisce requisito per l'accreditamento dei servizi.”.

7. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, recante “Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi”


1. Al comma 1 dell'articolo 14-bis della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, le parole: “di cui al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “fissati dalla Giunta provinciale”.

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, recante “Piano sanitario provinciale 1988 - 1991”

1. L'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 22 (Ricovero di persone nelle residenze per anziani) - 1. Gli oneri per l'assistenza sanitaria, medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica gravano, tramite l'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, direttamente sul fondo sanitario provinciale e sono esclusi dal calcolo per la determinazione della retta giornaliera. I costi per la direzione ed il coordinamento del settore di assistenza e di cura vengono coperti tramite la retta. La Giunta provinciale stabilisce i profili professionali che possono svolgere la funzione di responsabile tecnico dell'assistenza in strutture residenziali per anziani.



2. La Giunta provinciale delibera gli schemi tipo delle convenzioni tra l'azienda sanitaria e le strutture residenziali per anziani.

3. La Giunta provinciale determina le caratteristiche tecnico-edificatorie delle strutture residenziali per anziani nonché gli standard di personale delle stesse.

4. La Provincia rimborsa agli enti competenti per la gestione delle strutture residenziali per anziani accreditate le spese, preventivamente autorizzate, sostenute per l'acquisto o la locazione finanziaria di apparecchiature, attrezzature, arredamenti ed altri beni mobili ad uso sanitario e relativi accessori, necessari per l'assistenza sanitaria ai lungodegenti. La Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredamenti e gli altri beni mobili ad uso sanitario finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. Sono rimborsati anche i costi dei relativi ricambi, purché non venga superato l'importo del contributo assegnato ed i costi complessivi non ammontino ad una somma superiore a quella massima fissata per il relativo bene.”.

2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30. recante “Nuove norme sulla gestione delle Unità sanitarie locali”

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 della legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, e successive modifiche, è aggiunto seguente comma:

“5. Presso l'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano è istituito il Centro di specializzazione provinciale per la protesizzazione di arto superiore ed inferiore, che si rende necessaria a seguito di ricovero o di day hospital.”.

2. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 4-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono così sostituiti:

“2. La Commissione conciliativa è competente per tutti i casi in cui un paziente, avendo fruito di un servizio sanitario erogato sul territorio della provincia di Bolzano, ritiene:

a) che la propria salute sia stata danneggiata da un errore nella diagnosi o nella terapia quale conseguenza di un'azione od omissione proveniente da soggetti esercenti la professione medica e/o

b) che la propria salute sia stata danneggiata quale conseguenza dell'omessa o irregolare informazione.

3. La commissione conciliativa è organo indipendente ed imparziale. Essa è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di tre anni ed è composta da:

a) un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, scelto tra una terna di nominativi proposta dal Presidente del Tribunale di Bolzano;

b) un medico legale, scelto tra una terna di nominativi proposta dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano;

c) un avvocato scelto tra una terna di nominativi proposta dall'Ordine degli avvocati di Bolzano.”.

2. Al comma 6 dell'articolo 4-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono soppresse le parole: “; iscritto preferibilmente nell'elenco dei consulenti tecnici medico-legali presso il tribunale”.

3. I commi 7 e 8 dell'articolo 4-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono così sostituiti:

“7. La Provincia, l'azienda sanitaria nonché tutte le aziende ed enti dipendenti dalla Provincia devono collaborare, su richiesta, con la commissione conciliativa.

8. La commissione conciliativa formula a maggioranza dei suoi componenti e per iscritto il suo parere o la sua proposta di conciliazione e la propone alle parti come contenuto di una transazione stragiudiziale.”.


4. Dopo l'articolo 4-quater della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, sono inseriti i seguenti articoli 4-quinquies e 4-sexies:

“Art. 4-quinquies (Passaggio all'elaborazione elettronica di dati) - 1. La Giunta provinciale definisce mediante uno specifico atto di indirizzo in materia di sanità elettronica interventi per l'innovazione digitale e informatica del servizio sanitario provinciale, fermo restando l'obbligo dei medici del rispetto dell'articolo 8, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

2. In ottemperanza agli obblighi informativi e di monitoraggio della spesa pubblica nel settore sanitario ovvero di controllo della correttezza della spesa sanitaria a carico del Servizio sanitario previsti dalle vigenti disposizioni nazionali in materia, i medici dipendenti e convenzionati effettuano l'invio telematico dei dati delle ricette mediche, prescritte in Provincia a carico del Servizio sanitario pubblico, mediante i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione provinciale tramite l'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano.

3. L'ottemperanza alle norme previste dai commi 1 e 2 da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta costituisce requisito per ottenere e mantenere il convenzionamento con il servizio sanitario pubblico. La non ottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta le sanzioni previste dagli accordi collettivi. Nel processo di innovazione digitale e informatica, vanno esaminate soluzioni informatiche di tipo open source.

Art. 4-sexies (Assistenza sanitaria in ambito territoriale tramite medici convenzionati) - 1. Fermo restando il rapporto tra paziente e medico di famiglia scelto dal paziente, l'assistenza sanitaria prestata dai medici convenzionati in ambito territoriale è erogata secondo le modalità previste dalle disposizioni statali che promuovono lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.



2. La Giunta provinciale definisce le relative linee guida la cui attuazione è demandata all'Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano.”

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

“10. La ripartizione informatica aziendale è un servizio a livello aziendale. I direttori d'ufficio della ripartizione informatica con tutto il loro personale, nonché lo staff e il personale della direzione di ripartizione rispondono gerarchicamente e funzionalmente al direttore di ripartizione.”

6. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi per l'esame all'assessore provinciale alla sanità entro il termine di cinque giorni dall'adozione, pena la decadenza. Ove la Giunta provinciale non si pronuncia nei 45 giorni successivi al ricevimento, i provvedimenti divengono esecutivi.”

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

“2. Al fine di garantire il coinvolgimento e la partecipazione allo sviluppo delle politiche sanitarie della Provincia, le parti sociali nonché gli enti e le associazioni attive nell'ambito sanitario vengono preventivamente informati e sentiti in merito alle modifiche normative nonché ad altre riforme di particolare rilievo che interessano il campo delle politiche sanitarie.”

8. Il comma 5 dell'articolo 30 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:

“5. Ai fini dell'approvazione del Piano sanitario provinciale il progetto del Piano, deliberato dalla Giunta provinciale, è depositato ed esposto al pubblico presso l'Amministrazione provinciale, presso i comuni della provincia e presso il Consiglio dei Comuni, nonché reso disponibile online. La data di esposizione è preventivamente resa nota mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani, di cui uno in lingua italiana ed uno in lingua tedesca, nonché su un settimanale. Il progetto del Piano è esposto per 30 giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione. Entro questo termine singole persone nonché gli enti e le associazioni interessati possono presentare ai comuni, al Consiglio dei Comuni o alla Giunta provinciale osservazioni e proposte di perfezionamento del Piano. Durante questo periodo vengono sentite a livello provinciale le rappresentanze dei pazienti, indipendentemente dalla loro forma organizzativa, le associazioni e confederazioni interessate, nonché le parti sociali. I comuni possono esprimere il loro parere motivato sul progetto del Piano entro i successivi 30 giorni, tenendo conto delle osservazioni e proposte a loro presentate, e lo trasmettono al Consiglio dei Comuni. In ogni caso i comuni trasmettono le osservazioni e proposte a loro presentate al Consiglio dei Comuni. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio dei Comuni esprime poi il suo parere motivato sul progetto del Piano, tenendo conto dei pareri trasmessi dai comuni, e lo trasmette alla Giunta provinciale. Decorso tale termine si prescinde dal parere del Consiglio dei Comuni.”

9. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, le parole: “fruite all'estero, se non coperte da convenzioni internazionali” sono sostituite dalle seguenti: “erogate da prestatori di servizi sanitari ubicati in altri stati membri dell'Unione Europea”.

10. Al comma 1 dell'articolo 34-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, le parole: “articoli 9 e 10” sono sostituite dalle seguenti parole: “articoli 8, 9 e 10”.

11. Dopo l'articolo 35-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

“Art. 35-ter (Erogazione di prestazioni a titolo gratuito) - 1. Il servizio sanitario provinciale eroga a titolo gratuito le prestazioni previste dagli articoli 186, comma 5, e 187, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 194 dello stesso decreto legislativo.”

12. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione del comma 11, stimate in 20.000,00 euro annui, provvede l'azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito del proprio bilancio.

13. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Il conferimento dell'incarico di dirigente sanitario con incarico di direttore deve avvenire nel rispetto delle norme sulla ripartizione dei posti secondo la consistenza dei tre gruppi linguistici risultante dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento al territorio provinciale.”

14. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, recante “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”

1. L'articolo 21 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 21 (Valutazione finale) - 1. La Giunta provinciale nomina la commissione che formula il giudizio finale, composta da:

a) la presidente o il presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano o una sua delegata o un suo delegato, che la presiede;

b) una direttrice o un direttore di struttura complessa dell'area chirurgica;

c) un medico di medicina generale;

d) una o un rappresentante del Ministero della salute;

e) una professoressa ordinaria o un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designata o designato dal Ministero della salute a seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica;



f) una professoressa ordinaria o un professore ordinario dell'area della medicina generale.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere b) e c), sono nominati su proposta dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Bolzano.”

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, recante “Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige”

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituita:

“b) introduzione sul territorio provinciale di una carta vantaggi per la famiglia che consente sgravi economici alle famiglie con figli minorenni. La carta vantaggi permette di acquistare a prezzi scontati o agevolati prodotti e servizi nell'interesse delle famiglie, offerti da istituzioni pubbliche e soggetti privati.”

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è così sostituito:

“2. La Consulta per la famiglia è composta da:

- a) l'assessore/assessora competente per la famiglia;
- b) due rappresentanti della Provincia;
- c) due rappresentanti dei Comuni;
- d) un rappresentante dell'economia;
- e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali;
- f) nove rappresentanti delle associazioni per la famiglia;
- g) tre rappresentanti dei servizi a favore delle famiglie.”

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è inserito il seguente comma:

“2-bis. Il Presidente/la Presidente della Consulta per la famiglia è l'assessore/assessora per la famiglia.”

4. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'articolo 12 della legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8, è aggiunto il seguente periodo:

“In particolare per quanto riguarda la legislazione in materia di famiglia e la relativa attuazione, i membri della Consulta per la famiglia sono persone di riferimento per le famiglie e per altri organismi non rappresentati nella Consulta.”

Capo II

SEMPLIFICAZIONI

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, recante “Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti”

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, è così sostituito:

“1. Per il periodo in carica la consigliera di parità ha diritto, ove applicabile, al trattamento giuridico ed eco-

nomico corrispondente a quello di una direttrice d'ufficio dell'amministrazione provinciale con il coefficiente dell'indennità di funzione pari a 0,7.”

2. Il comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, è così sostituito:

“1. La consigliera di parità è insediata presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano.”

3. Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

Art. 12.

Modifica della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, recante “Disciplina del Servizio sanitario provinciale”

1. Al comma 3-bis dell'articolo 27 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, le parole: “dalla Giunta provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Sanità”.

Capo III

ABROGAZIONI

E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 13.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 2 dell'articolo 14-bis della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;

b) la lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 e gli articoli 4-ter, 41, 45 e 45-bis della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche;

c) il comma 6 dell'articolo 15 della legge provinciale 9 giugno 1998, n. 5;

d) il comma 2 dell'articolo 55 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.

Art. 14.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2014.

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 ottobre 2014

KOMPATSCHER

14R00450



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0200/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres. del 20 agosto 2007, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni (Provvedimenti a favore dell'industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali);

Visti in particolare l'articolo 21, comma 1 e l'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 47/1978, come rispettivamente sostituiti dagli articoli 8 e 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) i quali prevedono interventi per l'innovazione e la ricerca applicata a favore del comparto industriale da disciplinarsi con apposito regolamento regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

Visto l'articolo 2, della legge regionale 26/2005, che al comma 1 definisce l'innovazione, la ricerca fondamentale, la ricerca applicata o industriale, il trasferimento tecnologico e l'attività di sviluppo precompetitivo e che al comma 2 dispone, ai fini degli interventi che configurano aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunità europea, che tali definizioni, adottate dalla Commissione europea nell'ambito della pertinente disciplina comunitaria, sono recepite con regolamenti;

Visto il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche adottato in base all'articolo 3 della legge regionale 26/2005 con deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006 con particolare riferimento alle schede relative agli interventi di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 26/2005;

Visto il documento recante la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» approvato dalla Commissione europea in data 22 novembre 2006 e pubblicato in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 323 del 30 dicembre 2006;

Visto il proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres. «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21, comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)», emanato in attuazione della citata legge regionale n. 47/1978, e successive modifiche ed integrazioni;

Atteso che in data 30 giugno 2014 è scaduto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), originariamente applicabile fino al 31 dicembre 2013 e prorogato al 30 giugno 2014 dal regolamento (UE) n. 1224/2013 della Commissione del 29 novembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, onde conferire alla Commissione il potere di estendere l'esenzione per categoria a nuove categorie di aiuto per le quali è possibile definire chiare condizioni di compatibilità;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014;

Atteso che tra le nuove categorie di aiuti che beneficiano dell'esenzione per categoria previste dal suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 sono inclusi, tra gli altri, all'articolo 25 gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo ed all'articolo 29 gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione;

Visto, altresì, il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* serie L n. 352 del 24 dicembre 2013, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 a partire dal 1 gennaio 2014;

Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche al testo del regolamento approvato con il citato proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres., tenuto conto delle prescrizioni e delle definizioni contenute nel citato regolamento (UE) n. 651/2014 ai fini di armonizzazione e completezza del testo regolamentare, come di seguito indicato:

articolo 2 del citato regolamento: aggiornamento dei riferimenti normativi comunitari;



articolo 3 del citato regolamento: adozione delle nuove definizioni comunitarie di ricerca industriale, attività di sviluppo sperimentale, innovazione di processo, innovazione dell'organizzazione e studio di fattibilità;

articolo 7 del citato regolamento: aggiornamento dei riferimenti normativi comunitari;

articolo 10 del citato regolamento: precisazione delle iniziative finanziabili e semplificazione delle condizioni richieste per l'ammissibilità dei progetti relativi all'innovazione di processo e dell'organizzazione;

articolo 16 del citato regolamento: aggiornamento delle percentuali dell'intensità di contributo da applicare ai progetti relativi all'innovazione di processo e dell'organizzazione, in particolare per le PMI;

articolo 36 del citato regolamento: aggiornamento delle percentuali dell'intensità di contributo da applicare agli studi di fattibilità, in particolare per le PMI;

Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche al testo del regolamento emanato con il citato proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres., tenuto conto dell'entrata in vigore del citato regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini di armonizzazione e completezza del testo regolamentare, come di seguito indicato:

articoli 23 e 28 del citato regolamento: aggiornamento del nuovo inquadramento giuridico del regime d'aiuto per le spese inerenti all'attività di certificazione della spesa;

Ravvisata pertanto la necessità di modificare il regolamento emanato con il citato proprio decreto 20 agosto 2007, n. 0260/Pres. al fine di conformarlo alle finalità susposte;

Ritenuto di emanare il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali, previsti dall'articolo 21 comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres del 20 agosto 2007, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013»;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

Richiamato l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale di data 12 settembre 2014, n. 1647;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali; previsti dall'articolo 21 comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres del 20 agosto 2007, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21 comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale), emanato con decreto del Presidente della Regione n. 260/Pres del 20 agosto 2007, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone gli opportuni adeguamenti del «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per l'innovazione delle strutture industriali previsti dall'articolo 21 comma 1, e dall'articolo 22, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l'innovazione a favore del comparto industriale)» emanato con decreto del Presidente della Regione del 20 agosto 2007, n. 260, nel rispetto dei criteri previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Art. 2.

Modifica all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituito dal seguente:

«1. I contributi per le iniziative di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 187/1 del 26 giugno 2014.»



Art. 3.

*Modifiche all'art. 3 del decreto
del Presidente della Regione n. 260/2007*

1. La lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituita dalla seguente:

«*a)* ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituita dalla seguente:

«*b)* attività di sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;».

3. La lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituita dalla seguente:

«*c)* innovazione di processo: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;».

4. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituita dalla seguente:

«*d)* innovazione dell'organizzazione: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;».

5. La lettera *n)* del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituita dalla seguente:

«*n)* studio di fattibilità: la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi le sue prospettive di successo».

Art. 4.

*Modifica all'articolo 7 del decreto
del Presidente della Regione n. 260/2007*

1. La lettera *c)* del comma 1-*bis* dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituita dalla seguente:

«*c)* rispetto dei criteri previsti e richiamati dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;».

Art. 5.

*Modifiche all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Regione n. 260/2007*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 le parole: «alla messa a punto» sono sostituite dalle parole: «allo sviluppo».

2. Il comma 4 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è abrogato.

Art. 6.

*Modifiche all'articolo 16 del decreto
del Presidente della Regione n. 260/2007*

1. Il comma 5 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituito dal seguente:

«5. Per i progetti di innovazione dei processi e dell'organizzazione l'intensità massima di aiuto è elevata di 35 punti percentuali per le piccole e medie imprese.».

2. Alla lettera *c)* del comma 6 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 il numero «35» è sostituito dal numero «50».

Art. 7.

*Modifica all'articolo 23 del decreto
del Presidente della Regione n. 260/2007*

1. Il comma 1-*sexies* dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituito dal seguente:


«1-*sexies*. La spesa relativa all'attività di certificazione svolta dall'esperto contabile indipendente può essere riconosciuta ammissibile a titolo di «*de minimis*» a favore dell'impresa beneficiaria, nel rispetto delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013.».

Art. 8.

*Modifica all'articolo 28 del decreto
del Presidente della Regione n. 260/2007*

1. La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è sostituita dalla seguente:

«*b)* in alternativa, rendicontazione voce per voce delle singole spese generali, per un importo non superiore al 40 per cento dei costi del personale di ricerca dedicato al progetto, con l'ausilio di un esperto contabile indipendente; la spesa relativa all'attività di rendicontazione svolta dall'esperto contabile indipendente può essere riconosciuta ammissibile a titolo di «*de minimis*» a favore dell'impresa beneficiaria, nel rispetto delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013.»



Art. 9.

Modifica all'articolo 36 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007

1. Dopo il comma 1 dell'art. 36 del decreto del Presidente della Regione n. 260/2007 è inserito il seguente:

«1-bis. L'intensità massima prevista per le PMI è elevata di:

- a) 20 punti percentuali per le piccole imprese;
- b) 10 punti percentuali per le medie imprese.».

Art. 10.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle domande per le quali non è stato ancora disposto il provvedimento di concessione.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

14R00469

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. **0201/Pres.**

Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'articolo 52-ter della legge regionale 21/2007.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 52-ter della legge regionale 21/2007, il quale dispone, al comma 1, che il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti dei funzionari delegati è esercitato a campione secondo le previsioni contenute in un regolamento, e, al comma 3, che detto campione è pari al trenta per cento dei rendiconti per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alla scadenza indicata all'articolo 52, comma 2, della legge regionale 21/2007;

Visto il regolamento emanato con proprio decreto 19 marzo 2012, n. 063/Pres. (Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'articolo 52-ter della legge regionale 21/2007);

Vista la legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) che ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'attività di riscontro;

Ritenuto necessario adeguare le disposizioni regolamentari alle nuove previsioni normative nonché apportare alcuni correttivi, disponendo al contempo l'abrogazione del regolamento sopraccitato;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali adottato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1856 del 10 ottobre 2014;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'articolo 52-ter della legge regionale 21/2007», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'articolo 52-ter della legge regionale 21/2007.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 52-ter della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), disciplina il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, ed in particolare:


- a) individua i criteri per la scelta del campione da sottoporre al controllo di cui all'articolo 52-ter, comma 1, che privilegiano le situazioni di possibile criticità;
- b) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;
- c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;
- d) disciplina la custodia dei rendiconti esclusi dal controllo.

Art. 2.

Criteri e modalità per la scelta del campione dei rendiconti da sottoporre al controllo

1. L'universo di rilevazione del campione è costituito dall'insieme di tutti i rendiconti dei funzionari delegati, resi sia per capitolo che per ordine di accreditamento, riferiti all'esercizio finanziario in esame.

2. Il numero dei rendiconti da controllare è pari al 30 per cento di quelli per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alla scadenza indicata dall'articolo 52, comma 2, della legge regionale 21/2007.



3. La scelta del campione di rendiconti da sottoporre a controllo è effettuata mediante procedura casuale, secondo i criteri previsti al comma 4. Al fine della rappresentatività dei rendiconti, di cui al comma 2, il campione deve rispettare la proporzione dei rendiconti resi su capitoli di spese correnti, su capitoli di spese d'investimento nonché su capitoli di spesa per partite di giro.

4. La scelta del campione è effettuata tenendo conto di uno o più dei seguenti criteri:

a) rendiconti resi da funzionari delegati di nuova nomina o da funzionari delegati succedutisi nel corso dell'esercizio finanziario in esame;

b) rendiconti resi da funzionari delegati che, nel corso dell'anno precedente a quello in esame, sono stati destinatari di rilievi in sede di riscontro successivo, o ai quali sono state contestate irregolarità nel corso di verifiche di cassa;

c) rendiconti resi da funzionari delegati che, nell'esercizio finanziario precedente a quello in esame, hanno presentato la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1, successivamente alle scadenze dei termini previsti dall'articolo 52 della legge regionale 21/2007;

d) rendiconti resi da funzionari delegati non assoggettati a campionamento negli ultimi due programmi di controllo;

e) rendiconti individuati in base al valore dell'importo accreditato al funzionario delegato e/o dell'importo da questi pagato nell'esercizio finanziario di riferimento con la possibilità di differenziare i casi di rendicontazione per capitolo da quelli di rendicontazione per ordine di accreditamento;

f) rendiconti individuati in base a diversi criteri di scelta esplicitati nel programma di controllo di cui all'articolo 3 e che meglio permettono di evidenziare situazioni di criticità;

g) rendiconti che non rientrano tra quelli assoggettabili a controllo in applicazione dei criteri di cui alle lettere precedenti.

Art. 3.

Programma di controllo

1. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione dei rendiconti, il Ragioniere generale adotta, con proprio decreto, il programma di controllo nel quale sono indicati:

a) i criteri di scelta del campione, adottati fra quelli elencati all'articolo 2, comma 4;

b) i criteri di scelta del campione, nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f);

c) i rendiconti da assoggettare a controllo, individuati dal codice meccanografico del funzionario delegato e dal capitolo di spesa o dall'ordine di accreditamento di imputazione delle spese.

2. Il decreto del Ragioniere generale viene trasmesso, tramite Posta elettronica certificata (PEC), alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti, ai funzionari delegati i cui rendiconti sono stati selezionati ai fini del controllo, nonché alle strutture che hanno disposto l'apertura di credito.

Art. 4.

Adempimenti dei funzionari delegati

1. I funzionari delegati presentano, entro il termine fissato dall'articolo 52, comma 2, della legge regionale 21/2007, il rendiconto composto dalla seguente documentazione:

a) il modello meccanografico 27/rag. che comprende:

1) il frontespizio, che riporta l'importo accreditato, l'importo pagato e le somme prelevate per contanti, munito dell'attestazione di riscontro richiesta dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 21/2007;

2) il quadro A, che contiene l'elenco dei buoni emessi per prelevamenti in contanti;

3) il quadro B, che contiene l'elenco delle spese effettuate con i prelevamenti in contanti;

4) il quadro C, che contiene l'elenco delle copie delle distinte degli ordinativi estinti;

b) l'elenco analitico degli ordinativi estinti, ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge regionale 21/2007, attestante l'avvenuto pagamento;

c) la documentazione in originale giustificativa delle spese effettuate; nei casi debitamente attestati e motivati dal dirigente responsabile, titolare del capitolo di spesa, in cui ricorra l'imprescindibile esigenza di conservare gli originali presso l'ufficio emittente, la documentazione può essere allegata in copia, munita della certificazione di conformità all'originale;

d) l'adeguata motivazione, ai sensi dell'articolo 52-*quater* della legge regionale 21/2007, di ciascuna spesa effettuata con pagamento in contanti;

e) copia dei decreti di impegno e apertura di credito relativi al rendiconto presentato.

Art. 5.

Attività di controllo dei rendiconti

1. La Direzione centrale preposta al controllo, provvede, entro il secondo esercizio finanziario successivo alla presentazione dei rendiconti compresi nel programma di controllo, al discarico, nelle situazioni contabili informatiche, dei rendiconti ritenuti regolari a seguito di riscontro amministrativo e contabile.

2. Nel caso in cui l'attività di riscontro evidenzia irregolarità, la Direzione preposta al controllo invia, entro la scadenza fissata al comma 1, al funzionario delegato una nota di osservazione, fissando in trenta giorni dal ricevimento della stessa il termine per la risposta. La nota è trasmessa anche alla struttura che ha disposto l'apertura di credito.

3. Qualora il funzionario delegato non fornisca idonee controdeduzioni all'osservazione formulata, la Direzione preposta al controllo non provvede al discarico dei rendiconti e informa la competente Sezione di controllo della Corte dei Conti.

Art. 6.

Rendiconti non inclusi nel programma di controllo

1. La Direzione centrale preposta al controllo provvede al discarico automatico, nelle situazioni contabili informatiche, dei rendiconti non inclusi nel programma di controllo di cui all'articolo 3.

2. Sul frontespizio del modello 27/rag. dei rendiconti indicati al comma 1 viene apposta, a cura della Direzione preposta al controllo, la seguente dicitura «Non controllati in applicazione dell'articolo 52-*ter*, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21».

3. Tali rendiconti sono comunque soggetti a controllo, sebbene già oggetto di discarico automatico ai sensi del comma 1, qualora risultino inclusi nei programmi di controllo di volta in volta definiti dalla Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti) e dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di funzioni di controllo della sezione regionale della Corte dei Conti) ovvero, in forza di motivato decreto del Ragioniere generale, ogniqualvolta se ne determini la necessità alla luce di sopravvenuti elementi conoscitivi.

Art. 7.

Modalità di conservazione

1. Tutti i rendiconti di spesa sono conservati a cura della Direzione centrale preposta al controllo.

Art. 8.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2012, n. 063/Pres. (Regolamento per l'esercizio del riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, di cui all'articolo 52-*ter* della legge regionale 21/2007).



Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

14R00470

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0202/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della LR 16/2009).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2014)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 «Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio» in base al quale con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:

a) le tipologie di edifici di interesse strategico e le opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti autorizzativi;

c) gli interventi di nuova costruzione, gli interventi su costruzioni esistenti e gli interventi di varianti in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, per la quale l'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica è asseverata da una dichiarazione del progettista ed accertata dal collaudatore, quest'ultima limitatamente agli interventi di nuova costruzione;

Visto il proprio decreto 27 luglio 2011, n. 0176/Pres., con il quale è stato emanato il Regolamento avente ad oggetto la «Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale n. 16/2009»;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 «Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi», che ha integrato il suddetto art. 3, comma 3, definendo, con la lettera *c-ter*) le variazioni strutturali, nonché gli interventi diversi da quelli di cui alla precedente lettera *c*) e di quelli sottoposti a procedimento di autorizzazione, soggetti a misure di vigilanza sulle opere strutturali e sulle costruzioni in zone sismiche;

Visto l'art. 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre 2014, n. 1863;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale n. 16/2009)» di cui all'Allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

ALLEGATO A


Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale n. 16/2009)

(Omissis).

Art. 1.

Sostituzione del titolo del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.

1. Titolo del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi



di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a) e c) della legge regionale n. 16/2009.) è sostituito dal seguente:

«Regolamento concernente la definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica, nonché delle variazioni strutturali e degli interventi diversi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettere a), c) e c-ter) della legge regionale n. 16/2009.»

Art. 2.

Modifica all'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres., è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il presente regolamento disciplina, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c-ter) della legge regionale n. 16/2009 le variazioni strutturali nonché gli interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2 della legge regionale n. 16/2009.»

Art. 3.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres., è aggiunto il seguente:

«1-bis. Gli interventi di variante in corso d'opera sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 4-ter.»

Art. 4.

Inserimento degli articoli 4-bis e 4-ter al decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres., sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis.

Opere minori

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c-ter), della legge regionale n. 16/2009 si definiscono interventi diversi da quelli di cui agli articoli 3, comma 3, lettera c) e 6, comma 2, di seguito opere minori, gli interventi di nuova costruzione o su costruzioni esistenti la cui sicurezza, a giudizio del tecnico abilitato, non è rilevante ai fini della pubblica incolumità.

2. Le opere minori non possono costituire pertinenza degli edifici o delle opere strategici o rilevanti di cui agli articoli 2 e 3.

3. Le opere minori si distinguono in opere minori di nuova costruzione e opere minori su costruzioni esistenti.

4. Le opere minori di nuova costruzione comprendono i seguenti interventi:

a) tettoie, serre e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere, non collegate a costruzioni esistenti:

1) manufatti leggeri strutturalmente autonomi ad uso servizi quali garage, depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali e locali consimili ad un solo piano, con altezza massima \leq m 3,00 e superficie \leq mq 15, realizzati con strutture di legno o metalliche;

2) tettoie di altezza massima \leq m 3,00 e superficie coperta \leq mq 15, realizzate con strutture in legno o metalliche;

3) pergolati di altezza massima \leq m 3,00 e superficie \leq mq 20, realizzati con strutture in legno o metalliche;

4) serre per la coltivazione di fiori e piante, aventi copertura con teli in materiale deformabile purché dotati di dispositivi di sfato, di altezza \leq m 3,50 rispetto al piano di campagna, misurata all'estradosso del punto più elevato, e superficie massima non ripetibile \leq mq 30;

b) opere di sostegno, opere idrauliche, opere e manufatti interrati con fondazione diretta:

1) opere di sostegno in genere, di altezza fuori terra \leq m 1,50, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale \leq 15° e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta, comunque non soggette all'ancoraggio di barriere stradali, antirumore e paramassi;

2) cisterne interrate, dotate di coperture non carrabili aventi superficie compresa tra mq 2 e mq 10, e quota di posa $<$ m 3,00 dal piano di campagna;

3) tombe di famiglia interrate aventi volume \leq mc 20;

c) recinzioni:

1) muri di recinzione realizzati con qualsiasi tipo di materiale, che non abbiano funzioni di contenimento, di altezza massima \leq m 1,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno, ed eventuali soprastanti rete metallica e paletti in ferro per un'altezza massima complessiva \leq m 2,50;

2) pilastri a sostegno di cancelli, realizzati in continuità strutturale con i muri di recinzione, per un'altezza \leq m 2,50 misurata rispetto al punto più depresso del terreno;

d) statue, monumenti, ancone votive di altezza massima compresa tra m 1,50 e m 3,00 dal piano di campagna;

e) strutture di supporto di pannelli solari o fotovoltaici, con altezza massima \leq m 2,50.

5. Le opere minori su costruzioni esistenti comprendono i seguenti interventi:

a) pensiline e opere assimilabili, realizzate con strutture leggere collegate a costruzioni esistenti:

1) pensiline, con aggetto \leq m 1,40 e superficie coperta \leq mq 5, realizzate con strutture in legno o metalliche;

2) pergolati di altezza massima \leq m 3,00 e superficie \leq mq 20, per ogni unità immobiliare, realizzati con strutture in legno o metalliche;

b) interventi che comportano modifiche alle strutture portanti verticali:

1) aperture, su pareti di edifici a comportamento scatolare, di dimensioni comprese tra mq 0,25 e mq 1 e rapporto b/h compreso tra 0,5 e 2, non reiterate nell'ambito della stessa parete, purché localizzate a distanza di almeno m 1,00 dalla fine della parete, dagli incroci, dagli angoli murari e da altra apertura esistente;

c) sostituzione di architravi con altre in acciaio o cemento armato, senza ampliamento della dimensione del vano, per aperture di larghezza \leq m 2,00;

d) aperture nei solai di piano \leq mq 1, e di lucernari nei solai di copertura \leq mq 1, comunque non interessanti le strutture portanti principali e la cui posizione non pregiudichi il funzionamento dell'organismo sismo-resistente;


e) sostituzione di elementi dell'orditura secondaria in legno di solai e tetti, con elementi di dimensioni pari o superiori agli originari;

f) manutenzione straordinaria di muretti a secco in pietra (anche con funzione di sostegno), di altezza fuori terra \leq m 1,50, con inclinazione media del terrapieno sull'orizzontale \leq 15°, per i quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta.

6. L'inclusione di un'opera nei commi 4 o 5 del presente articolo è condizione necessaria per poterla dichiarare opera minore. Il tecnico valuta, oltre all'intrinseca irrilevanza statica, le implicazioni sulla sicurezza derivanti dalle caratteristiche idrologiche, geologiche e ambientali del sito di intervento.

7. La documentazione necessaria, predisposta e sottoscritta in originale dal tecnico abilitato nei limiti delle proprie competenze e presentata in duplice esemplare all'ufficio competente per territorio, è costituita da:

a) asseverazione, predisposta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, compilata, sotto la propria responsabilità, in ogni sua parte e contenente, tra l'altro, la dichiarazione che l'intervento è incluso nei commi 4 o 5 del presente articolo e la cui sicurezza è irrilevante per la pubblica incolumità, corredata da duplice copia fotografica di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, qualora l'asseverazione non venga firmata alla presenza del funzionario preposto alla ricezione;



b) relazione tecnica esplicativa corredata da elaborato grafico.

8. L'atto di presentazione della documentazione di cui al comma 7 ha valore di preavviso scritto. Il funzionario ricevente, effettuata la verifica sulla completezza della documentazione, ne restituisce una copia munita del timbro di avvenuto deposito. La restituzione della documentazione timbrata costituisce autorizzazione all'esecuzione dell'opera, per i casi contemplati dalla norma.

9. Le variazioni strutturali in corso d'opera o le trasformazioni successive di opere minori sono assoggettate a deposito e/o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente ed applicabile al momento della relativa realizzazione.

Art. 4-ter.

Variazioni strutturali in corso d'opera

1. Le variazioni strutturali di cui all'art. 3, comma 3, lettera c-ter) della legge regionale n. 16/2009 si distinguono in varianti sostanziali e varianti non sostanziali.

2. Si definiscono varianti sostanziali quelle che comportano significative variazioni in merito a:

a) effetti delle azioni, con particolare riferimento all'azione sismica;

b) resistenza o duttilità degli elementi strutturali.

3. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 2, si considerano varianti sostanziali le modifiche al progetto originario che mutano in modo significativo la concezione strutturale dell'opera, ovvero:

a) vita nominale;

b) classe d'uso;

c) schema di calcolo dell'organismo principale;

d) distribuzione planimetrica ed altimetrica delle masse e delle rigidità;

e) periodo proprio della costruzione;

f) variazione dei carichi globali in fondazione superiore ad un'aliquota del 10%.

4. Per quanto riguarda la lettera b) del comma 2, si considerano varianti sostanziali le modifiche al progetto originario che comportano:

a) variazione della tipologia dei materiali impiegati;

b) diminuzione delle caratteristiche meccaniche o modifiche dei valori nominali che comportano variazioni di duttilità.

5. Il progettista strutturale dell'opera di variante è la figura professionalmente competente a valutare e a dichiarare la sussistenza delle condizioni tecniche che consentono di classificare le modifiche al progetto originariamente depositato come varianti sostanziali o come varianti non sostanziali.

6. Nei casi di varianti non sostanziali la dichiarazione del progettista strutturale di cui al comma 5, redatta secondo il modello disponibile sul sito istituzionale della Regione, dev'essere condivisa e sottoscritta dal direttore dei lavori nonché, qualora nominato, dal collaudatore statico in corso d'opera ed accompagnata dai seguenti elaborati necessari a documentare che trattasi di varianti non sostanziali:

a) relazione tecnica esplicativa contenente le informazioni necessarie per individuare le modifiche la quale riporta le valutazioni numeriche e le argomentazioni logiche necessarie per dimostrare che le variazioni delle sollecitazioni restano comunque compatibili con la capacità degli elementi strutturali; qualora la variante riguardi singole parti della struttura, la relazione tecnica ed i calcoli possono essere limitati alle sole porzioni interessate dalle modifiche e a quelle interagenti con le medesime;

b) elaborati grafici riportanti le modifiche di variante, opportunamente evidenziate, rappresentate nella loro configurazione generale e con i particolari necessari alla loro completa definizione.

7. Gli elaborati di cui al comma 6, lettere a) e b), devono essere predisposti prima di iniziare l'esecuzione delle opere di variante in corso d'opera, devono essere firmati dal progettista strutturale dell'opera di variante, condivisi, qualora nominato, dal collaudatore statico in corso d'opera, vistati dal direttore dei lavori, resi disponibili in cantiere durante la realizzazione delle opere e, a strutture ultimate, allegati alla relazione del direttore dei lavori.

8. Nei casi di varianti sostanziali la documentazione riproduce regole, modalità e iter autorizzativo del progetto originario, di cui mantiene il numero di deposito.

9. La disciplina del presente articolo si applica anche nel caso di modifiche in corso d'opera riguardanti edifici od opere strategici o rilevanti di cui agli articoli 2 e 3. Le variazioni strutturali in corso d'opera delle opere minori di cui all'art. 4-bis non sono soggette alla disciplina di cui al presente articolo.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres.

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0176/Pres., sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le parole: «all'art. 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 4 e 4-bis»;

b) al comma 4, le parole: «L'esito» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando l'obbligo di acquisire il titolo abilitativo all'intervento edilizio secondo la normativa vigente, l'esito»;

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. L'efficacia dell'autorizzazione per gli interventi di natura privatistica di cui all'art. 5, comma 5, secondo periodo, della legge regionale n. 16/2009 è sospensivamente condizionata dalla comunicazione, all'ufficio competente per territorio, dei dati identificativi del costruttore secondo quanto specificato nel modello disponibile sul sito istituzionale della Regione.»

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

14R00471

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0205/Pres.


Regolamento per la disciplina della tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo Unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 45 del 5 novembre 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), ed in particolare l'art. 29, comma 1, lettera a), che prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione per disciplinare la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica;

Visto il programma di adeguamento tecnologico del sistema tavolare di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2001 del 27 ottobre 2011, che ha approvato le linee d'indirizzo per l'adeguamento tecnologico del sistema tavolare;



Considerato che nell'ambito dell'adeguamento tecnologico è prevista la revisione delle applicazioni informatiche in uso e la gestione informatizzata del procedimento tavolare;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2014, n. 1897, che ha approvato il «Regolamento per la disciplina della tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario);

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la disciplina della tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario)» nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la disciplina della tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario)

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in esecuzione degli articoli 11, comma 2, e 29, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro fondiario), nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione previsto dal regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province) - di seguito legge tavolare - disciplina le modalità di tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica dei dati e delle informazioni e la valenza delle relative interrogazioni.

Art. 2.

Tecnologie informatiche

1. Le tecnologie informatiche necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 sono organizzate secondo l'impianto architeturale descritto in appositi documenti approvati con decreti del direttore del Servizio competente in materia di libro fondiario, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione.

Art. 3.

Contenuto del giornale per atti tavolari

1. Il giornale per atti tavolari contiene i seguenti dati:
 - a) il numero d'ordine progressivo dell'istanza seguito dalle cifre dell'anno;
 - b) la data, l'ora ed il minuto di presentazione dell'istanza;
 - c) l'ufficio tavolare, che ha ricevuto l'istanza;
 - d) la classificazione dell'istanza quale domanda tavolare, foglio di notifica o rilievo d'ufficio;
 - e) il depositante;
 - f) le parti;
 - g) l'oggetto della domanda tavolare;
 - h) i titoli prodotti o richiamati nell'istanza, qualora già presenti nella collezione dei documenti, al fine dell'utilizzo nell'esecuzione delle iscrizioni da eseguirsi nel libro maestro informatizzato, di cui agli articoli 21 e seguenti della legge regionale n. 15/2010 e sue modifiche od integrazioni;
 - i) le partite tavolari;
 - l) le nuove particelle catastali;
 - m) il cognome e nome del funzionario addetto all'istruttoria;
 - n) la data dell'eventuale ritiro dell'istanza;
 - o) la data del decreto tavolare con l'indicazione concisa del tenore della decisione;
 - p) il cognome e nome del funzionario addetto all'iscrizione nel libro maestro;
 - q) la data dell'esecuzione dell'iscrizione nel libro maestro;
 - r) il cognome e nome del funzionario addetto alla notificazione del decreto tavolare;
 - s) l'indicazione dei destinatari della notificazione del decreto tavolare, delle relative modalità e della data in cui la stessa è stata eseguita dall'ufficio tavolare;
 - t) la data dell'archiviazione, qualora il decreto tavolare non debba essere notificato;
 - u) note utili, quali, esemplificativamente, la contemporaneità, prevista dall'art. 103 comma 2 della legge tavolare, e le particolari connessioni fra le diverse istanze.

2. I numeri d'ordine del giornale per atti tavolari, assegnati presso ogni ufficio tavolare, devono svolgersi progressivamente dal primo gennaio al trentun dicembre di ciascun anno.

Art. 4.

Compilazione

1. Quanto indicato all'art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), viene attribuito, in relazione ad ogni istanza, al momento della ricezione da parte dell'ufficio tavolare. In seguito gli addetti provvedono all'inserimento degli ulteriori dati di cui all'art. 3, comma 1, lettere da e) a u), nel giornale per atti tavolari.


2. L'individuazione degli addetti avviene tramite identificazione digitale debole.

3. Con riferimento alle domande tavolari telematiche, sono fatte salve le modalità previste dal regolamento emanato ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 15/2010.

Art. 5.

Valenza delle interrogazioni

1. I dati contenuti nel giornale per atti tavolari diversi dal numero d'ordine progressivo dell'istanza seguito dalle cifre dell'anno, dalla data ora e minuto di presentazione dell'istanza e dall'ufficio tavolare, che ha ricevuto l'istanza, rivestono valore meramente indicativo e di ausilio per l'utenza.



Art. 6.

Modalità di interrogazione

1. Gli utenti ricercano i dati contenuti nel giornale per atti tavolari tramite apposite interrogazioni, in applicazione delle tecnologie informatiche di cui all'art. 2.

2. Gli uffici tavolari possono rilasciare stampe del contenuto del giornale per atti tavolari.

3. È fatto salvo l'accesso per via telematica, secondo quanto previsto dal regolamento per l'accesso telematico alla banca dati informatica del libro fondiario ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 15/2010, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 92/2013.

Art. 7.

Contenuto del giornale per atti tavolari provvisorio

1. Il registro, denominato giornale per atti provvisorio, previsto dall'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 15/2010, contiene i dati previsti dall'art. 3, comma 1, lettera a), b) e c).

Art. 8.

Rettifiche ed integrazioni dei dati

1. I dati inseriti nel giornale per atti tavolari, che rivestono valore meramente indicativo e di ausilio all'utenza ai sensi dell'art. 5, comma 2, possono essere rettificati od integrati.

Art. 9.

Annullamento

1. Qualora il numero d'ordine progressivo sia attribuito a fronte di istanza inesistente, lo stesso deve essere annullato.

2. Il numero d'ordine progressivo annullato non può essere riutilizzato.

Art. 10.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Giunta 26 marzo 1998, n. 99 (Regolamento per la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica).

2. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 9 agosto 2002, n. 235 (Modifiche al Regolamento per la tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 26 marzo 1998, n. 099/Pres.).

Art. 11.

Efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano, compatibilmente con lo stato di informatizzazione raggiunto, dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dei decreti previsti dall'art. 2.

Visto, *Il Presidente*: SERRACCHIANI

14R00472

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. **0206/Pres.**

Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e dell'informatizzazione del libro maestro, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere f) e g), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 46 del 12 novembre 2014)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), ed in particolare l'art. 29, comma 1, lettera f), che prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione per disciplinare la presentazione della domanda tavolare telematica, nonché la lettera g), che prevede l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro;

Visto il programma di adeguamento tecnologico del sistema tavolare di cui alla delibera di Giunta regionale n. 2001 del 27 ottobre 2011, che ha approvato, le linee d'indirizzo per l'adeguamento tecnologico del sistema tavolare;

Visto il Protocollo d'intesa fra il Ministero della giustizia e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione previste per il processo civile nel procedimento di volontaria giurisdizione del sistema tavolare, sottoscritto in data 25 luglio 2012;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2014, n. 1898 che ha approvato il "Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e dell'informatizzazione del libro maestro, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere f) e g), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario)";

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e dell'informatizzazione del libro maestro, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere f) e g), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario)" nel testo allegato al presente decreto di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



ALLEGATO

Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e dell'informatizzazione del libro maestro, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere f) e g), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario)

(Omissis)

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in esecuzione degli articoli 17, comma 8, 18, comma 2, e 29, comma 1, lettere f) e g), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro fondiario), nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione previsto dal regio decreto 28 marzo 1929 n. 499, (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province) - di seguito legge tavolare - disciplina le modalità di presentazione per via telematica delle domande tavolari e dei documenti in base ai quali si richiede un'iscrizione, nonché l'ordine di presentazione, la piombatura e l'istruttoria delle medesime da parte degli uffici tavolari e l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro.

2. Il regolamento, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 15/2010, assicura inoltre la conservazione di quanto presentato per via telematica presso gli uffici tavolari, in osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e nel rispetto della legge tavolare.

Art. 2.

Tecnologie informatiche

1. Le tecnologie informatiche necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono organizzate secondo l'impianto architettonico previsto nel provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24), tenuto conto degli adattamenti dovuti alla specialità del procedimento tavolare e delle sue finalità.

2. Con decreti del direttore del Servizio competente in materia di libro fondiario, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, sono approvati gli adattamenti delle tecnologie informatiche di cui al comma 1, dovuti alla specialità del procedimento tavolare e alle sue finalità.

Art. 3.

Indirizzo di posta elettronica certificata del mittente

1. Per la presentazione della domanda tavolare telematica è necessaria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente nel Registro generale degli indirizzi elettronici, previsto dall'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 44/2011 od in altro elenco pubblico.

Art. 4.

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda telematica è presentata, unitamente agli allegati, mediante l'invio di una busta telematica formata secondo le tecnologie informatiche di cui all'art. 2, dall'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente, risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici o da altro elenco pubblico, all'indirizzo di posta elettronica certificata attribuito all'ufficio tavolare competente.

2. La domanda telematica ed i singoli allegati sono sottoscritti dal ricorrente con firma digitale o firma elettronica qualificata e sono privi di elementi attivi.

3. Unitamente alla domanda vengono presentati, secondo le tecnologie informatiche di cui all'art. 2, i documenti informatici necessari per l'espletamento della procedura.

Art. 5.

Diritti tavolari

1. Al fine di provare l'avvenuto pagamento dei diritti tavolari, in relazione alla domanda tavolare presentata, previsti dall'art. 16 della legge regionale 15/2010, è necessaria la trasmissione:

a) di copia della ricevuta cartacea ottenuta per scansione, nel caso di pagamento con modalità non telematiche;

b) della ricevuta informatica, nel caso di pagamento con modalità telematiche.

2. In ogni caso la ricevuta del pagamento è sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata.

Art. 6

Modalità di trasmissione, controlli ed attribuzione del numero progressivo annuale

1. La domanda telematica, presentata ai sensi dell'art. 4, è trasmessa dal gestore della casella di posta elettronica certificata del mittente al gestore dei servizi telematici della Regione, che ne cura il successivo trattamento.

2. Il gestore dei servizi telematici della Regione sottopone le domande telematiche a controlli di natura informatica, che ne determinano il rifiuto o l'accettazione.

3. L'esito dei controlli è comunicato al mittente tramite appositi messaggi di posta elettronica certificata.

4. Effettuati i controlli, alla domanda tavolare telematica ricevuta dal gestore dei servizi telematici della Regione entro le ore nove del primo giorno di apertura dell'ufficio tavolare al pubblico è attribuito automaticamente alle ore nove e dieci minuti del medesimo giorno il numero progressivo annuale, previsto dall'art. 17, comma 2, della legge regionale 15/2010.

5. Acquisite, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 15/2010, le domande pervenute a mezzo servizio postale e compiute le operazioni previste dal comma 4, viene attribuito il numero progressivo annuale alle domande presentate a mani.

6. Se concernenti lo stesso corpo tavolare, le domande telematiche sono considerate contemporanee, ai sensi degli articoli 29 e 103, secondo comma, della legge tavolare, anche relativamente alle domande pervenute a mezzo del servizio postale ed a quelle acquisite dal sistema come presentate a mani alle ore nove e dieci minuti.


7. Qualora si verificano malfunzionamenti del sistema informatico, che rendano impossibile l'attribuzione del numero progressivo annuale secondo quanto previsto dal comma 4, il numero progressivo annuale, intervenuto il ripristino del sistema, viene attribuito alle ore nove e dieci minuti del primo giorno utile a sistema ripristinato.

8. Il contrassegno, previsto dall'art. 17, comma 4, della legge regionale 15/2010, è riprodotto sulla domanda tramite l'utilizzo di strumenti informatici.

9. La domanda telematica entra nella disponibilità dell'ufficio tavolare con l'attribuzione del numero progressivo annuale.

10. Con messaggio di posta elettronica certificata l'intervenuta acquisizione da parte dell'ufficio tavolare ed il numero progressivo annuale sono comunicati al mittente.

11. Quanto previsto dal presente articolo avviene in applicazione delle tecnologie informatiche di cui all'art. 2, rimanendo escluse ulteriori modalità di acquisizione.



Art. 7.

Compilazione del giornale per atti tavolari

1. La compilazione dei dati del giornale per atti tavolari, di cui all'art. 12, comma 1, della legge regionale 15/2010, avviene automaticamente.

2. I funzionari degli uffici tavolari controllano, completano ed eventualmente rettificano i dati introdotti automaticamente dal sistema nel giornale per atti tavolari.

Art. 8.

Piombatura

1. Nella giornata di acquisizione, le domande telematiche sono assegnate ai funzionari per la piombatura, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 15/2010.

2. Le risultanze del confronto della domanda con lo stato tavolare e dell'esame dei documenti prodotti sono sottoscritte, anche con firma digitale o firma elettronica qualificata, dal funzionario incaricato. Tali risultanze, unitamente alla proposta di decreto tavolare, sono trasmesse al giudice tavolare o al conservatore preposto e delegato ai sensi dell'art. 95-bis della legge tavolare.

3. Il decreto tavolare può essere sottoscritto anche con firma digitale o firma elettronica qualificata, in osservanza dell'art. 15 del decreto ministeriale 44/2011 e del decreto legislativo 82/2005. Con le medesime modalità può essere apposta la sottoscrizione del conservatore, in funzione di cancelliere ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).

4. Quanto previsto dal presente articolo avviene in applicazione delle tecnologie informatiche di cui all'art. 2.

Art. 9.

Attestazione iscrizioni

1. L'attestazione dell'intervenuta esecuzione delle iscrizioni, ai sensi dell'art. 105 della legge tavolare, è sottoscritta anche con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. Se l'iscrizione non è stata disposta sulla base di alcun documento, ovvero solo sulla base di documenti informatici, l'attestazione è apposta sul decreto tavolare anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici.

Art. 10.

Notificazioni e comunicazioni

1. Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 15/2010, i decreti tavolari sono notificati, se possibile, via posta elettronica certificata e la relativa è sottoscritta anche con forma digitale o firma elettronica qualificata.

2. Nelle ipotesi di notificazione del decreto tavolare intervenuta ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 21/2007), il rilascio delle copie conformi del decreto tavolare così notificato può avvenire anche tramite posta elettronica.

3. La comunicazione dei decreti tavolari e dei documenti all'Agenzia delle entrate, in particolare ai sensi dell'art. 91, terzo comma della legge tavolare e ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), è effettuata anche via posta elettronica certificata.

Art. 11.

Collezione dei documenti

1. I documenti allegati alle domande tavolari telematiche fanno parte, al pari dei documenti prodotti in forma cartacea, della collezione dei documenti, prevista dagli articoli 1 e 6 della legge tavolare e dall'art. 8 della legge regionale 15/2010.

2. Ai sensi dell'art. 7 della legge tavolare, i documenti di cui al comma 1 sono pubblici.

3. La conservazione delle copie autentiche dei documenti prodotti quali allegati della domanda tavolare telematica è effettuata in osservanza del decreto legislativo 82/2005 e nel rispetto della legge tavolare.

Art. 12.

Conservazione delle domande e dei decreti tavolari

1. Le domande tavolari telematiche e i decreti tavolari sono conservati, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15/2010, in osservanza del decreto legislativo 82/2005 e nel rispetto della legge tavolare e sono esclusi dagli scarti di archivio.

Art. 13.

Archivio informatico della collezione dei documenti

1. Le domande tavolari telematiche, gli allegati documenti e i relativi decreti tavolari entrano automaticamente a far parte dell'archivio informatico della collezione dei documenti, previsto dall'art. 12, comma 3, della legge regionale 15/2010.

2. Le domande tavolari telematiche introdotte automaticamente nell'archivio informatico della collezione dei documenti sono visibili da parte dell'utenza anche prima della sottoscrizione del relativo decreto tavolare.

3. I documenti allegati alle domande tavolari telematiche sono visibili da parte dell'utenza dopo la sottoscrizione del relativo decreto tavolare.

4. I documenti allegati alle domande tavolari ritirate non sono visibili da parte dell'utenza.

Art. 14.

Fascicolo informatico

1. Al fine dell'elaborazione informatica delle istanze tavolari e per agevolare l'espletamento del procedimento in affari tavolari, il sistema informatico gestisce, con riferimento ad ogni domanda, sia cartacea sia telematica, un fascicolo informatico, inserendovi all'interno i documenti di cui agli articoli 11, 12 e 13.

2. Il fascicolo è integrato nel corso dell'istruttoria con le attestazioni previste dagli articoli 8, 9 e 10.

3. Il fascicolo informatico è visibile solo dai funzionari degli uffici tavolari.

4. I documenti di cui al comma 1 sono esclusi dagli scarti di archivio.

Art. 15.

Contentore informatico

1. Il sistema conserva in apposito contenitore informatico i dati dei messaggi di posta elettronica certificata inviati dal mittente e dal sistema al mittente, i documenti informatici contenenti i dati della domanda, le ricevute di pagamento dei diritti tavolari e quant'altro previsto in base alle tecnologie informatiche di cui all'art. 2.

2. Quanto presente nel contenitore informatico non entra a far parte dell'archivio informatico della collezione dei documenti.

3. Il contenitore informatico è visibile solo ai funzionari degli uffici tavolari.

Art. 16.

Fogli di notifica

1. Il presente regolamento si applica anche ai fogli di notifica trasmessi dall'Agenzia delle Entrate - Territorio agli uffici tavolari al fine della realizzazione della concordanza del libro fondiario con gli atti catastali prevista dalle norme di cui alla legge 23 maggio 1883 B.L.I. 82 ed alla legge 23 maggio 1883 B.L.I. n. 83, e dalle relative norme regolamentari.


Art. 17.

Efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano, compatibilmente con lo stato di informatizzazione raggiunto, dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei decreti previsti dall'art. 2, comma 2.

Visto: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

14R00473



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2014, n. 57.

Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 48 dell'8 ottobre 2014)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Contributi

Art. 3 - Modalità e requisiti per l'accesso ai contributi

Art. 4 - Iniziative regionali

Art. 5 - Elenco regionale delle società di mutuo soccorso

Art. 6 - Condizioni per l'iscrizione all'elenco regionale

Art. 7 - Cancellazione dall'elenco regionale

Art. 8 - Regolamento di attuazione

Art. 9 - Norma finanziaria

PREAMBOLO**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 118, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 3, l'articolo 4, comma 1, lettera q), e l'articolo 59 dello Statuto;

Vista la legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso);

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Vista la legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).

Considerato quanto segue:

1. Le società di mutuo soccorso, di seguito denominate società, si sono costituite in Toscana a partire dalla seconda metà dell'800 con lo scopo primario di assistere i propri soci in caso di bisogno, ovvero in caso di malattia, inabilità, invalidità al lavoro e disoccupazione;

2. A distanza di più di cento anni dalla loro creazione le società, nonostante abbiano avuto un ridimensionamento delle loro funzioni originarie, vantano ancora una notevole presenza sul territorio toscano conservando gli originari principi di solidarietà, sussidiarietà e fratellanza che le avevano ispirate e svolgono importanti funzioni tra le quali l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie per determinate necessità, servizi di assistenza, e, nei diversi territori in cui operano, attività culturali e ricreative;

3. Nell'attuale contesto economico in cui, con la recente crisi, si sono accentuate le difficoltà dei ceti più deboli ed in cui si sta assistendo ad un ridimensionamento dei servizi alla persona, le società, se adeguatamente supportate, possono svolgere un importantissimo ruolo nell'ambito del privato-sociale cercando di rispondere ai nuovi bisogni di determinate categorie di persone, di migliorare il livello dei servizi, di contribuire al superamento delle disuguaglianze economiche e sociali, e quindi di accrescere il benessere generale dei cittadini;

4. La Regione Toscana, tra i principi generali della sua azione, individuati dallo Statuto, sostiene il principio di sussidiarietà sociale favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale e persegue, tra le proprie finalità principali, la tutela e la promozione dell'associazionismo e del volontariato;

5. In attuazione dei sopra citati principi e finalità statutarie si ritiene pertanto opportuno introdurre nell'ordinamento regionale un'apposita normativa che valorizzi il mutualismo in Toscana e riconosca la particolare funzione sociale delle società nonché l'interesse locale del loro patrimonio documentario, storico e culturale;

6. A tal fine, con la presente legge, si prevede la possibilità per le società di mutuo soccorso iscritte ad un apposito elenco regionale, di poter beneficiare di contributi finalizzati alla realizzazione di specifici interventi che si associano alla previsione di iniziative promosse direttamente dalla Regione e volte alla valorizzazione del fenomeno mutualistico;

Approva la presente legge

Art. 1.

Oggetto

1. Nel rispetto dei principi dell'articolo 45 della Costituzione ed in osservanza della legge 15 aprile 1886 n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso), per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 4 dello Statuto, la Regione riconosce il ruolo delle società di mutuo soccorso, di seguito denominate società, e in particolare:

a) l'importanza della funzione sociale delle società, costituite ed operanti nel territorio regionale, nell'affermazione dei valori di solidarietà tra i cittadini, nella promozione del progresso sociale delle comunità locali, in attuazione del principio di sussidiarietà sociale;

b) l'interesse per la comunità locale del patrimonio documentario storico e culturale delle società, incenti vandone la conservazione da parte delle stesse e diffondendone la conoscenza.



2. La Regione valorizza e promuove le società in Toscana, sostenendo in particolare: *a)* la diffusione della memoria storica che esse rappresentano per le comunità locali;

b) la conservazione e l'utilizzo del patrimonio architettonico di proprietà delle società di mutuo soccorso in riferimento alle attività sociali che vi si svolgono;

c) il concreto perseguimento della funzione di promozione sociale e di servizio da esse svolto;

d) la diffusione dell'innovazione mutualistica secondo i bisogni dei soci, valorizzando il ruolo che le società possono svolgere nei campi dell'assistenza e della protezione sociale integrativa e favorendo, a tal fine, la collaborazione e l'integrazione tra le società, nonché la stipula di apposite convenzioni con le istituzioni pubbliche o private;

e) la diffusione della cultura delle società in generale.

3. La Regione promuove la trasformazione in società dei sodalizi aventi gli stessi fini di mutualità e solidarietà sociale che svolgono la propria attività sul territorio regionale.

Art. 2.

Contributi

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi in conto capitale e in conto interessi alle società, allo scopo di agevolare e sostenere:

a) la conservazione, il restauro e l'archiviazione, da parte delle società, del proprio materiale storico documentario;

b) il rinnovo degli impianti e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà impiegati nell'attività sociale delle società, anche in concorso con altri contributi pubblici;

c) l'espletamento di programmi di attività finalizzati al conseguimento dello scopo sociale previsto dallo statuto, anche in concorso con altri contributi pubblici;

d) iniziative sociali ed educative finalizzate allo sviluppo della cultura mutualistica nonché studi e ricerche destinati alla diffusione dei principi del mutualismo e della mutualità volontaria.

Art. 3.

Modalità e requisiti per l'accesso ai contributi.

1. Accedono ai contributi di cui all'articolo 2, le società in possesso dei seguenti requisiti:

a) atto costitutivo risultante da atto notarile e conformità dello statuto sociale e della composizione degli organi sociali ai caratteri e alle finalità di cui alla l. 3818/1886, nonché iscrizione al registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) iscrizione all'elenco regionale delle società di mutuo soccorso, di seguito denominato elenco;

c) numero minimo di soci negli ultimi tre anni antecedenti alla richiesta di finanziamento, risultante dal libro soci aggiornato, non inferiore a venti;

d) istituzione e tenuta dei libri dell'assemblea dei soci, del consiglio di amministrazione e dei sindaci, comprovante attività continuativa e partecipata degli organi sociali;

e) trasmissione all'Agenzia delle entrate del modello, relativo agli enti associativi, di cui all'articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Le richieste di contributo sono corredate dalla seguente documentazione riguardante:

a) relazione descrittiva sull'attività da realizzare;

b) preventivo di spesa relativo all'attività da realizzare;

c) attestazione relativa all'eventuale partecipazione di altri soggetti; *d)* programma annuale di attività.

3. In ordine ai contributi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, non sono ammesse le spese di manutenzione straordinaria o di rinnovo di impianti riguardanti locali dell'immobile di proprietà delle società e locati a soggetti terzi.

4. Le società destinatarie dei contributi redigono il bilancio annuale di previsione ed il bilancio consuntivo e li inviano alla direzione regionale competente della Giunta regionale, corredate dalla relazione illustrativa delle attività svolte e sull'utilizzo dei contributi.

Art. 4.

Iniziative regionali

1. La Regione promuove e valorizza il fenomeno mutualistico in Toscana mediante le seguenti azioni dirette:

a) realizzazione di un'indagine conoscitiva e censitiva dei sodalizi esistenti nel territorio regionale, anche non attivi o non iscritti all'elenco di cui all'articolo 5, con monitoraggio dei dati acquisiti;


b) iniziative, previo accordo con la Soprintendenza per beni archivistici e storici competente, finalizzate al riordino e all'inventariazione degli archivi storici e dei beni culturali delle società nonché di altri soggetti originariamente costituiti come società di mutuo soccorso relativamente al periodo in cui essi hanno operato con la predetta forma giuridica;

c) interventi finalizzati a coordinare e centralizzare le accessioni di archivi sociali, bandiere ed altro materiale documentario;

d) organizzazione di mostre e convegni per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale delle società presenti in Toscana;

e) iniziative di studio finalizzate alla qualificazione degli amministratori;

f) realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla diffusione della mutualità volontaria ed alla diffusione dei principi mutualistici, in particolare nelle scuole e per i giovani;



g) promozione di convenzioni tra società e loro consorzi e le istituzioni locali per interventi nell'area formativa, ricreativa, socio assistenziale e dei servizi alla persona.

2. Le modalità di attuazione delle azioni dirette regionali sono definite nell'ambito degli strumenti di programmazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 44 (Disposizioni in materia di programmazione regionale).

Art. 5.

Elenco regionale delle società di mutuo soccorso.

1. La Regione Toscana, entro duecentodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle società di mutuo soccorso.

Art. 6.

Condizioni per l'iscrizione all'elenco regionale

1. Le società, costituite ai sensi della legge n. 3818/1886, previa istanza da prodursi secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 8, possono chiedere l'iscrizione all'elenco.

2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza la direzione generale competente della Giunta regionale, verifica:

a) l'effettivo esercizio dell'attività mutualistica;

b) il perseguimento dei fini dettati dall'articolo 1 della legge n. 3818/1886.

Art. 7.

Cancellazione dall'elenco regionale

1. Le società iscritte all'elenco sono cancellate nei seguenti casi:

a) qualora vengano meno le condizioni necessarie all'iscrizione nell'elenco;

b) qualora la società ometta di inviare la documentazione di cui all'articolo 3, comma 4;

c) qualora la società presenti gravi irregolarità di gestione, oggetto di procedimento giudiziale o amministrativo.

Art. 8.

Regolamento di attuazione

1. Il regolamento di attuazione della presente legge disciplina in particolare:

a) la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco;

b) le modalità di iscrizione delle società nell'elenco;

c) l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 2;

d) l'invio della documentazione di cui all'articolo 3, comma 4;

e) il controllo sulla realizzazione dei programmi e degli interventi;

f) la rendicontazione delle risorse finanziarie percepite;

g) la cancellazione delle società dall'elenco.

2. Il regolamento di attuazione è emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per l'anno 2014 e di euro 20.000,00 rispettivamente per gli anni 2015 e 2016, cui si fa fronte con gli stanziamenti della unità previsionale di base (UPB) 741 «Fondi - Spese correnti» del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016.

2. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

Anno 2014

in diminuzione, UPB 741 «Fondi -Spese correnti», per euro 10.000,00 in aumento, UPB 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti», per euro 10.000,00;

Anno 2015

in diminuzione, UPB 741 «Fondi -Spese correnti», per euro 20.000,00 in aumento, UPB 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti», per euro 20.000,00;

Anno 2016

in diminuzione, UPB 741 «Fondi -Spese correnti», per euro 20.000,00 in aumento, UPB 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti», per euro 20.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi, si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° ottobre 2014

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale del 23 settembre 2014.

(Omissis).

14R00443



LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2014, n. 58.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Toscana n. 48 dell'8 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 66/2005

Art. 2 - Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 66/2005

Art. 3 - Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 66/2005

Art. 4 - Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 66/2005

Art. 5 - Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 66/2005

Art. 6 - Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 66/2005

Art. 7 - Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 66/2005

Art. 8 - Modifiche all'art. 13-bis della legge regionale n. 66/2005

Art. 9 - Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 66/2005

Art. 10 - Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 66/2005

Art. 11 - Sostituzione dell'art. 17-bis della legge regionale n. 66/2005

Art. 12 - Abrogazione dell'art. 17-ter della legge regionale n. 66/2005

Art. 13 - Modifiche all'art. 17-quater della legge regionale n. 66/2005

Art. 14 - Sostituzione dell'art. 17-sexies della legge regionale n. 66/2005

Art. 15 - Sostituzione dell'art. 17-septies della legge regionale n. 66/2005

Art. 16 - Modifiche all'art. 17-octies della legge regionale n. 66/2005

Art. 17 - Modifiche all'art. 17-nonies della legge regionale n. 66/2005

Art. 18 - Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 66/2005

Art. 19 - Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 66/2005

Art. 20 - Abrogazione dell'art. 22 della legge regionale n. 66/2005

Art. 21 - Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 66/2005

Art. 22 - Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 66/2005

Art. 23 - Norma transitoria

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;


Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di semplificare il sistema della programmazione locale si prevede la sostituzione dei piani provinciali con strumenti di attuazione più snelli, consistenti in atti di recepimento delle misure tecniche già individuate nel programma regionale agricolo forestale (PRAF);



2. Per qualificare ulteriormente il supporto tecnico scientifico si prevede la possibilità, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, di ricorrere a soggetti scientifici riconosciuti;

3. È necessario adeguare le definizioni della legge regionale alle sopravvenute disposizioni nazionali e dell'Unione europea; conseguentemente è necessario modificare le disposizioni relative alle modalità di esercizio delle varie tipologie di pesca per coordinarle con le nuove definizioni;

4. Al fine di dare attuazione alle disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 (Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38) è disciplinata l'istituzione di una commissione consultiva regionale anche tenendo conto dell'esperienza maturata durante gli anni di attuazione della legge regionale;

5. Per assicurare una migliore attuazione regolamentare delle disposizioni relative ai diversi modi di pesca, professionale, non professionale, subacquea e ricreativa, si prevede la possibilità che vengano emanati distinti regolamenti di attuazione. Al fine del coordinamento interno delle norme, con tale previsione, sono modificate anche le disposizioni transitorie.

6. Si è prevista, prima dell'avvio dell'attività di pescaturismo, una comunicazione da parte dell'imprenditore alla provincia, avente valore meramente informativo, in luogo della segnalazione certificata d'inizio attività. Ciò al fine di semplificare le procedure tenuto conto del fatto che l'abilitazione all'attività è data, all'imprenditore ittico munito di licenza di pesca, dall'autorizzazione all'imbarco di persone diverse dall'equipaggio rilasciata dall'autorità marittima;

7. È necessario intervenire sulle disposizioni relative alla disciplina del pescaturismo e dell'ittiturismo per adeguarle alle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 4/2012 nella parte in cui prevedono che tali attività rientrano nelle attività di pesca professionale se effettuate dall'imprenditore ittico;

8. Al fine di recepire il complesso sistema sanzionatorio di cui al decreto legislativo 4/2012 che ha attuato il regolamento (CE) 1224/2009 e il regolamento (CE) 404/2011, è stato modificato il vigente sistema regionale e prevista la possibilità di collaborazione tra i diversi soggetti preposti ai controlli;

9. È necessario apportare alcune modifiche al fine di aggiornare il testo e renderlo più coerente e più chiaro anche a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (CE) 508/2014 che ha apportato modifiche alla definizione di «pesca costiera»;

Approva la presente legge

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 66/2005

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura) è sostituita dalla seguente:

«*f*) la definizione di programmi di ricerca nei settori della pesca e dell'acquacoltura.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 66/2005

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 66/2005 è sostituita dalla seguente:

«*a*) attuano sul territorio di competenza le misure e le azioni del piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), nei limiti delle risorse loro rispettivamente destinate dal piano stesso;»

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 66/2005 è abrogata.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 4 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. (*Supporto tecnico alla programmazione regionale*). — 1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) svolge, per il settore della pesca e dell'acquacoltura, le attività istituzionali previste nella carta dei servizi di cui all'art. 13 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana «ARPAT»).

2. La Regione, per le attività a supporto della programmazione regionale, può avvalersi altresì di soggetti scientifici riconosciuti, che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, individuati con le procedure di evidenza pubblica.»


Art. 4.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 5 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. (*Definizioni*). — 1. Ai fini della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi valgono le definizioni indicate nel presente articolo.

2. La pesca professionale marittima è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca.



3. Rientrano nelle attività di pesca professionale marittima il pescaturismo e l'ittiturismo, come disciplinate dal capo III, sezione I.

4. Sono attività connesse a quelle di pesca professionale marittima, purché non prevalenti ed effettuate dall'imprenditore mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'impresa normalmente impiegate, le seguenti:

a) trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione;

b) attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

5. L'acquacoltura è l'attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all'allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine.

6. Sono attività connesse all'acquacoltura le seguenti:

a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalle attività di cui alla lettera b);

b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'impresa normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese quelle di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso;

c) attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

7. È imprenditore ittico:

a) il titolare di licenza di pesca che esercita professionalmente, in forma singola, associata o societaria, le attività di pesca professionale marittima di cui ai commi 2, 3 e 4;

b) l'acquacoltore che esercita, in forma singola o associate, le attività di cui ai commi 5 e 6;

c) le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci oppure forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di pesca e di acquacoltura di cui, rispettivamente ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

8. La pesca costiera è l'attività esercitata a fini economici:

a) da terra o avvalendosi di navi abilitate alla navigazione entro 6 miglia costa, denominata «pesca costiera locale»;

b) con imbarcazioni di lunghezza massima fuori tutto inferiore a 12 metri, che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione, del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria, entro 12 miglia dalla costa, denominata pesca costiera artigianale;

c) con imbarcazioni a ciò abilitate entro 40 miglia dalla costa, denominata pesca costiera ravvicinata.

9. La pesca non professionale marittima sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. È esercitata senza fine di lucro mediante le seguenti modalità:

a) pesca ricreativa in mare: l'attività di cattura e prelievo esercitata nel tempo libero, senza fine di lucro;

b) pesca sportiva in mare: l'attività di pesca ricreativa effettuata durante le gare agonistiche;

c) pesca scientifica: l'attività di cattura e prelievo esercitata da soggetti abilitati a fini di studio e di ricerca scientifica applicata.

10. Per associazioni di categoria si intendono le associazioni rappresentative delle cooperative della pesca, le associazioni rappresentative degli acquacoltori, le associazioni rappresentative degli armatori, riconosciute a livello nazionale e operanti in Toscana.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 66/2005

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 66/2005 la parola: «PAR» è sostituita dalla seguente: «PRAF».

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 9 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. (Commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura). — 1. È istituita la commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura, di seguito denominata commissione consultiva, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La commissione consultiva esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura.

3. La commissione consultiva è composta da:

a) il dirigente del competente settore della Giunta regionale, che la presiede;

b) due componenti, in rappresentanza delle province costiere, designati congiuntamente dalle stesse;

c) un componente in rappresentanza delle province rimanenti designato congiuntamente dalle stesse;

d) un componente in rappresentanza dell'Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale);

e) un componente in rappresentanza della Direzione marittima della Toscana-Livorno;



f) un componente in rappresentanza delle associazioni di categoria, come definite all'art. 5, comma 10, designato congiuntamente dalle stesse;

g) un componente in rappresentanza dell'ARPAT;

h) un componente in rappresentanza del Centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia applicata di Livorno (CIBM).

4. La commissione consultiva, su richiesta della Regione, elabora proposte per la predisposizione nel PRAF degli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ed esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura.

5. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno.

6. La partecipazione alla commissione consultiva è gratuita.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 66/2005

1. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 66/2005 è abrogato.

Art. 8.

Modifiche all'art. 13-bis della legge regionale n. 66/2005

1. La rubrica dell'art. 13-bis della legge regionale n. 66/2005 è sostituita dalla seguente: «Modalità di esercizio della pesca professionale, non professionale, subacquea e speciale».

2. Al comma 1 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 66/2005 le parole: «La pesca professionale è l'attività di pesca esercitata dall'imprenditore ittico.» sono soppresse.

3. Il comma 2 dell'art. 13-bis della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«2. La pesca sportiva e quella ricreativa in mare sono esercitate senza licenza di pesca fatto salvo l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 1 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010 (Rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare). Il pescato non può essere commercializzato.».

Art. 9.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 14 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Regolamenti di attuazione*).— 1. La Giunta regionale approva:

a) uno o più regolamenti per l'attuazione degli articoli 12 e 13 relativi a:

1) numero massimo delle licenze di pesca concedibili, nonché le modalità per il rilascio e rinnovo delle stesse;

2) limitazioni temporanee delle attività di pesca per aree determinate;

3) modalità temporanee di utilizzo delle diverse attrezzature di pesca consentite;

4) delimitazioni delle aree marine e delle aree interne in cui sia possibile esercitare attività di allevamento;

5) condizioni e modalità di istituzione e di gestione del registro della pesca professionale;

b) uno o più regolamenti per l'attuazione dell'art. 13-bis relativi alle modalità per l'esercizio:

1) della pesca professionale;

2) della pesca sportiva e ricreativa in mare;

3) della pesca subacquea;

4) della pesca speciale;

5) della pesca a scopi scientifici».

Art. 10.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 66/2005

1. Il comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«1. Costituisce attività di pescaturismo l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico ricreativo.»

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 66/2005 la parola: «sportiva» è sostituita dalla seguente: «ricreativa».

3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 66/2005 è aggiunta la seguente:

«c-bis) la somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra.».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 17-bis della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 17-bis della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 17-bis (*Esercizio delle attività di pescaturismo*).— 1. L'imprenditore ittico, titolare di licenza di pesca, che intende esercitare l'attività di pescaturismo trasmette alla provincia ove si svolge l'attività di pescaturismo, una comunicazione nella quale dichiara, in particolare:

a) il possesso o la detenzione di un'imbarcazione munita di licenza di pesca o di licenza per l'esercizio della pesca subacquea professionale o di un'imbarcazione iscritta nel registro navale alla quinta categoria;


b) il possesso dell'autorizzazione all'imbarco di persone diverse dall'equipaggio, rilasciata dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca, ai sensi della normativa statale vigente;

c) l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande a bordo o a terra per le persone imbarcate;

d) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa per il personale imbarcato;

e) il possesso di una polizza assicurativa per le persone accolte a bordo.

2. L'imprenditore ittico tiene un registro sul quale sono annotate le persone imbarcate diverse dall'equipaggio.».



Art. 12.

Abrogazione dell'art. 17-ter della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 17-ter della legge regionale n. 66/2005 è abrogato.

Art. 13.

Modifiche all'art. 17-quater della legge regionale n. 66/2005

1. Al comma 2 dell'art. 17-quater della legge regionale n. 66/2005 la parola «sportiva» è sostituita dalla seguente: «ricreativa».

2. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 17-quater della legge regionale n. 66/2005 la parola «sportiva» è sostituita dalla seguente: «ricreativa».

3. Il comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«4. Le unità adibite all'esercizio di pescaturismo sono obbligate a ricondurre nel porto di partenza i turisti imbarcati, oppure, in caso di necessità, in altro porto o area idonea all'ormeggio. Tale obbligo non sussiste qualora le attività di pescaturismo siano incluse in un pacchetto turistico o risultanti da un accordo scritto tra le parti conservato a bordo.»

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 17-sexies della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 17-sexies della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 17-sexies (Ittiturismo).— 1. Nelle attività di ittiturismo sono ricomprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitati da imprenditori singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso.»

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 17-septies della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 17-septies della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 17-septies (Esercizio dell'ittiturismo).— 1. L'imprenditore ittico che intende esercitare l'attività di ittiturismo presenta allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune ove si svolge l'attività di ittiturismo, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in cui dichiara, in particolare:

a) il titolo di proprietà o di disponibilità dei beni adibiti all'attività di ittiturismo e, nel caso di edifici, la loro conformità alle norme edilizie e igienico-sanitarie vigenti;

b) il rispetto della normativa in materia previdenziale e assicurativa.

2. L'acquacoltore, nella SCIA, dichiara di realizzare il rapporto di principalità ai sensi dell'art. 17-octies.

3. Lo SUAP comunica alla provincia le SCIA ricevute.

4. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011, n. 129, in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa).

5. L'imprenditore ittico, di cui al comma 2, tiene un registro riportante le ore dedicate all'attività di ittiturismo e quelle dedicate all'attività di pesca.»

Art. 16.

Modifiche all'art. 17-octies della legge regionale n. 66/2005

1. Al comma 1 dell'art. 17-octies della legge regionale n. 66/2005 le parole «della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attività di acquacoltura.»

2. Il comma 2 dell'art. 17-octies della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«2. La principalità è dimostrata dall'acquacoltore con l'annotazione, sul registro di cui all'art. 17-septies, comma 5, delle ore dedicate all'attività di ittiturismo.»

Art. 17.


Modifiche all'art. 17-nonies della legge regionale n. 66/2005

1. Il comma 3 dell'art. 17-nonies della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«3. Per le cooperative, le società e i consorzi di pescatori e di acquacoltori, l'attività di ospitalità e di somministrazione di alimenti e bevande fino a dodici persone può essere svolta in immobili nella loro disponibilità, nonché in strutture nella disponibilità di ciascuno dei soci titolari di licenza di pesca.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 17-nonies della legge regionale n. 66/2005 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'esclusiva somministrazione di alimenti e bevande può essere svolta in immobili o in strutture nella disponibilità della cooperativa, della società o del consorzio di pescatori e di acquacoltori con trenta coperti per ogni licenza di pesca intestata alla cooperativa, alla società o al consorzio o a ciascun socio e comunque fino a un massimo di trecento coperti in un unico locale. Per la somministrazione di alimenti e bevande possono essere usate imbarcazioni e strutture galleggianti anche fisse specificamente attrezzate.»



Art. 18.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 66/2005

1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionali n. 66/2005 dopo la parola: «vigente,» sono aggiunte le seguenti: «con i quali la Regione può stipulare specifici protocolli.».

Art. 19.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 21 della l.r. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Sanzioni amministrative*). — 1. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 8 per le violazioni delle norme previste dalla presente legge e dai regolamenti di cui all'art. 14 si applicano le sanzioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96).

2. Chiunque esercita l'attività di pescaturismo senza la comunicazione di cui all'art. 17-bis, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.

3. Chiunque viola quanto prescritto all'art. 17-bis, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.

4. Chiunque esercita l'attività di pescaturismo in violazione delle prescrizioni di cui agli articoli 17-quater e 17-quinquies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.

5. Chiunque esercita l'attività di ittiturismo senza titolo abilitativo in violazione dell'art. 17-septies, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

6. L'acquacoltore che viola quanto prescritto all'articolo 17-septies, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.

7. L'acquacoltore che non rispetta il rapporto di principià prescritto all'art. 17-octies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.

8. Chiunque esercita l'attività di ittiturismo in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 17-nonies è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.

9. L'ente competente all'irrogazione e all'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17-bis, 17-quater e 17-quinquies è la provincia competente sulla fascia marina antistante il territorio di competenza.

10. L'ente competente all'irrogazione e all'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17-septies, 17-octies e 17-nonies è il comune.

11. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 2 a 8 si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).».

Art. 20.

Abrogazione dell'art. 22 della legge regionale n. 66/2005

1. L'art. 22 della legge regionale n. 66/2005 è abrogato.

Art. 21.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 66/2005

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 66/2005 la parola «PAR» è sostituita dalla seguente: «PRAF».

Art. 22.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 66/2005

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 66/2005 le parole «12, 13 e 13-bis» sono sostituite dalle seguenti «12 e 13».

2. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 66/2005 dopo la parola «14» sono aggiunte le seguenti, «comma 1, lettera a).».

3. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 66/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui art. 13-bis della presente legge decorre dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 14, comma 1, lettera b).».

4. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 66/2005 le parole: «all'art. 14» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2».

Art. 23.

Norma transitoria

1. La commissione consultiva di cui all'art. 9 è istituita entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I regolamenti di attuazione di cui all'art. 14 sono emanati entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


ROSSI

Firenze, 2 ottobre 2014

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 settembre 2014.

(Omissis).

14R00444



LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2014, n. 59.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 22 ottobre 2014)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

- Art. 1 - Modifiche all'art. 1 della l.r. 32/2002
 Art. 2 - Modifiche all'art. 2 della l.r. 32/2002
 Art. 3 - Modifiche all'art. 6 della l.r. 32/2002
 Art. 4 - Sostituzione dell'art. 6-*bis* della l.r. 32/2002
 Art. 5 - Sostituzione dell'art. 6-*ter* della l.r. 32/2002
 Art. 6 - Inserimento dell'art. 6-*ter* 1 nella l.r. 32/2002
 Art. 7 - Inserimento dell'art. 7-*bis* nella l.r. 32/2002
 Art. 8 - Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 32/2002
 Art. 9 - Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 32/2002
 Art. 10 - Inserimento dell'art. 13-*bis* nella l.r. 32/2002
 Art. 11 - Sostituzione dell'art. 14 della l.r. 32/2002
 Art. 12 - Inserimento dell'art. 14-*bis* nella l.r. 32/2002
 Art. 13 - Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 32/2002
 Art. 14 - Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 32/2002
 Art. 15 - Inserimento dell'art. 16-*bis* nella l.r. 32/2002
 Art. 16 - Inserimento dell'art. 16-*ter* nella l.r. 32/2002
 Art. 17 - Sostituzione dell'art. 17 della l.r. 32/2002
 Art. 18 - Modifiche all'art. 17-*ter* della l.r. 32/2002
 Art. 19 - Modifiche all'art. 17-*quater* della l.r. 32/2002
 Art. 20 - Modifiche all'art. 21 della l.r. 32/2002
 Art. 21 - Inserimento dell'art. 21-*ter* nella l.r. 32/2002
 Art. 22 - Inserimento dell'art. 21-*quater* nella l.r. 32/2002
 Art. 23 - Inserimento dell'art. 21-*quinqies* nella l.r. 32/2002
 Art. 24 - Inserimento dell'art. 21-*sexies* nella l.r. 32/2002
 Art. 25 - Inserimento dell'art. 21-*septies* nella l.r. 32/2002
 Art. 26 - Inserimento dell'art. 21-*octies* nella l.r. 32/2002
 Art. 27 - Inserimento dell'art. 21-*novies* nella l.r. 32/2002

Art. 28 - Inserimento dell'art. 21-*decies* nella l.r. 32/2002

Art. 29 - Inserimento dell'art. 21-*undecies* nella l.r. 32/2002

Art. 30 - Inserimento dell'art. 21-*duodecies* nella l.r. 32/2002

Art. 31 - Inserimento dell'art. 21-*terdecies* nella l.r. 32/2002

Art. 32 - Inserimento dell'art. 21-*quaterdecies* nella l.r. 32/2002

Art. 33 - Inserimento dell'art. 21-*quinqiesdecies* nella l.r. 32/2002

Art. 34 - Modifiche all'art. 22-*bis* della l.r. 32/2002

Art. 35 - Modifiche all'art. 23 della l.r. 32/2002

Art. 36 - Modifiche all'art. 24 della l.r. 32/2002

Art. 37 - Modifiche all'art. 29 della l.r. 32/2002

Art. 38 - Modifiche all'art. 32 della l.r. 32/2002

Art. 39 - Abrogazione dell'art. 34 della l.r. 32/2002

Art. 40 - Norme transitorie e finali

Art. 41 - Disposizioni di prima applicazione relative all'Agenzia regionale del lavoro

PREAMBOLO

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *a*), dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la sentenza della Corte costituzionale 5 novembre 2010, n. 309;


Visto il parere favorevole, con raccomandazioni, del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 15 settembre 2014;

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Commissione espresso nella seduta del 25 settembre 2014;

Considerato quanto segue:

1. Per assicurare la partecipazione delle istituzioni scolastiche alla definizione della programmazione regionale in materia di educazione, istruzione e formazione, sono individuate forme di rappresentanza delle istituzioni scolastiche stesse;

2. Al fine di governare i processi connessi all'istruzione e alla formazione, supportare le attività relative alla vigilanza per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, nonché supportare la programmazione dell'offerta formativa e il dimensionamento della rete scolastica, è disciplinata l'anagrafe regionale degli studenti, che costituisce altresì uno strumento essenziale di coordinamento con le anagrafi degli enti locali;



3. Per assicurare un alto livello del successo scolastico, il sistema pubblico dell'orientamento viene potenziato e integrato con le strategie dell'orientamento permanente;

4. Per favorire l'occupabilità e ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro si ritiene opportuno assicurare una maggiore aderenza ai fabbisogni formativi del sistema economico-produttivo e dei singoli in un'ottica di «lifelong learning», intesa come educazione permanente lungo tutto l'arco della vita;

5. Per dare organicità alla programmazione dell'offerta formativa, la Regione definisce gli indirizzi per la realizzazione degli interventi a carattere strategico in ambiti produttivi prioritari per lo sviluppo dell'economia regionale, degli interventi rispondenti ai fabbisogni territoriali del sistema produttivo e alla domanda individuale di singoli e imprese, finalizzati all'occupazione;

6. Per finalizzare la formazione agli obiettivi occupazionali:

sono previste, in favore degli organismi formativi, misure premianti l'efficacia dei percorsi realizzati in relazione al raggiungimento di risultati occupazionali;

sono previste, nell'ambito dei percorsi formativi, esperienze di stage in contesti lavorativi;

è introdotta, quale criterio per l'accreditamento degli organismi formativi, la valutazione dei risultati raggiunti, anche con riferimento agli esiti occupazionali dei percorsi formativi realizzati.

7. In una logica di piena trasparenza e monitoraggio del sistema di istruzione, formazione e lavoro, è prevista la realizzazione di un sistema di banche dati integrate che permettano la tracciabilità dei percorsi di studio e lavoro dei cittadini;

8. Per realizzare un'offerta formativa riconoscibile e trasparente per l'utenza, tanto nei contenuti quanto nella tempistica di erogazione, è istituito un catalogo regionale dell'offerta formativa e sono introdotte disposizioni tese a rendere conoscibile il successo formativo degli interventi realizzati;

9. Al fine di realizzare l'integrazione tra scuola, formazione e lavoro e contrastare la dispersione scolastica è istituito il sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP), con percorsi di qualifica realizzati sia all'interno degli istituti professionali di stato, sia nell'ambito dell'offerta regionale di formazione professionale. Si disciplina pertanto in maniera organica il sistema di istruzione e formazione professionale, in coerenza con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 309/2010;

10. Al fine di qualificare gli organismi formativi a garanzia degli utenti sono modificati i criteri per l'accreditamento degli organismi formativi;

11. Per semplificare la gestione degli interventi di formazione sono introdotte disposizioni finalizzate a ridurre gli adempimenti burocratici a carico degli organismi formativi;

12. Per aumentare le opportunità occupazionali dei giovani è promossa l'integrazione tra formazione e mondo del lavoro attraverso il rafforzamento della filiera tecnica e professionale;

13. Al fine di garantire il diritto al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze acquisite si è sviluppato il sistema di certificazione delle competenze anche con riferimento a quelle acquisite in contesti non formali e informali, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) sul sistema nazionale di certificazione delle competenze;

14. Per superare le disomogeneità nella gestione dei servizi esistenti a livello territoriale e tenuto conto della revisione della governance dei servizi per l'impiego operata a livello nazionale, è istituita l'Agenzia regionale del lavoro, alla quale sono attribuite le funzioni e i compiti che la vigente legge regionale n. 32/2002 attribuisce alle province;

15. L'efficacia delle norme che disciplinano l'Agenzia regionale del lavoro decorre dal termine stabilito dalla legge regionale di riordino delle funzioni provinciali in materia di mercato del lavoro, che verrà approvata ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

16. Al fine di programmare e gestire direttamente gli interventi di formazione professionale, la Regione intende riassumere le competenze amministrative in tale materia attribuite dalla vigente legge regionale n. 32/2002 alle province. Con la legge regionale di riordino delle funzioni provinciali, di cui al punto 15, si provvederà pertanto al trasferimento alla Regione delle funzioni attualmente svolte dalle province in materia di formazione professionale nonché in materia di istruzione e orientamento, fatte salve le funzioni fondamentali che devono essere esercitate dalle province ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014. La legge regionale di riordino provvederà, infine, alle conseguenti modifiche della legge regionale n. 32/2002 e stabilirà il termine dal quale opererà il riordino delle suddette funzioni;

Approva la presente legge:


Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 32/2002

1. Alla fine della lettera *i-ter*) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), sono aggiunte le parole: «, dei rifugiati e dei profughi».

2. Dopo la lettera *i-ter*) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2002 è aggiunta la seguente:

«*i-quater*) promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona alla fruizione di opportunità accessibili ed efficaci lungo tutto l'arco della vita e di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite nei contesti formale, non formale e informale; come definiti all'art. 4, commi 52,



53 e 54, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);».

3. Dopo la lettera *i-quater*) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2002 è aggiunta la seguente:

«*i-quinquies*) assicurare l'attuazione del sistema di monitoraggio e valutazione attraverso l'integrazione delle banche dati, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle politiche in corso e il grado di raggiungimento degli effetti attesi, consentire la tracciabilità dei percorsi individuali di studio, formazione e lavoro e individuare le buone prassi, in una logica di trasparenza e di fruibilità dei dati.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 32/2002

1. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«2. L'insieme organico degli interventi di cui al comma 1 è volto alla progressiva costruzione di un sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento permanente, inteso come qualsiasi attività intrapresa dalle persone in ambito formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 32/2002 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La Regione, per rendere effettivo il diritto all'apprendimento permanente, intende promuovere, attraverso le reti territoriali previste dall'art. 4, comma 55, della legge n. 92/2012:

a) l'integrazione sul territorio dei servizi finalizzati alla ricostruzione, documentazione e validazione delle esperienze e degli apprendimenti acquisiti nei contesti non formali e informali;

b) l'integrazione dei servizi di istruzione, educazione non formale e informale, formazione e lavoro, anche attraverso l'ottimizzazione e lo sviluppo dei sistemi di rilevazione dei fabbisogni professionali e delle competenze, in relazione alle necessità dei sistemi produttivi dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze di base, linguistiche e digitali e alle inclinazioni, aspettative e capacità delle persone;

c) lo sviluppo dei servizi di orientamento permanente.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 32/2002

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 32/2002 dopo le parole: «le seguenti funzioni» sono aggiunte le seguenti: «e attività».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 32/2002 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Regione, attraverso un sistema di rappresentanza delle istituzioni scolastiche autonome, promuove la partecipazione delle stesse alle attività di cui al comma 2.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 6-bis della legge regionale n. 32/2002

1. L'art. 6-bis della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 6-bis (*Soggetti per lo sviluppo del sistema di istruzione*). — 1. Allo sviluppo delle attività di cui all'art. 6, comma 2, concorrono:

a) le conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione;

b) le province e la città metropolitana;

c) la conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione;

d) la Regione.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 6-ter della legge regionale n. 32/2002

1. L'art. 6-ter della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 6-ter (*Conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione*). — 1. La conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione è composta da tutti i sindaci o assessori delegati di ciascuna zona socio-sanitaria.

2. La conferenza zonale disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento, sulla base di criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

3. Nell'ambito delle funzioni e attività di cui all'art. 6, la conferenza zonale concorre, formulando proposte alla Giunta regionale, alla programmazione integrata di zona in ambito educativo e scolastico, alla programmazione della rete scolastica e al dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

4. La conferenza zonale è convocata per la prima volta dal sindaco o assessore delegato del comune della zona socio-sanitaria con maggior numero di abitanti. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 2, la conferenza zonale approva i propri atti con il voto favorevole dei sindaci o assessori delegati che rappresentano la metà più uno degli abitanti della zona, comunque rappresentativi di almeno il 50 per cento dei comuni della zona.

5. Per tutto ciò che concerne lo sviluppo a livello locale del sistema di educazione e istruzione, ciascuna conferenza zonale, secondo il proprio regolamento, garantisce la partecipazione delle rappresentanze di:

a) istituzioni scolastiche autonome, anche attraverso le reti di scuole di cui al comma 6;

b) scuole paritarie private e degli enti locali;

c) province e città metropolitana per le materie di competenza.

6. Le reti di scuole, costituite ai sensi dell'art. 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1999, n. 59), rappresentano almeno il 50 per cento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio della zona socio-sanitaria.



7. La conferenza zonale assicura altresì la partecipazione delle parti sociali, con particolare riferimento alle organizzazioni sindacali di categoria per ciò che concerne le modalità di assegnazione e mobilità del personale.»

Art. 6.

Inserimento dell'art. 6-ter 1 nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 6-ter della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 6-ter 1 (*Conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione*). — 1. È istituita la conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione quale sede di confronto e di raccordo sulle politiche regionali.

2. La conferenza ha compiti di:

a) proposta in ordine agli indirizzi ed alla programmazione in materia di educazione, istruzione e formazione e orientamento;

b) verifica degli esiti relativi alle attività di cui alla lettera a);

c) individuazione, validazione e diffusione sul territorio di buone pratiche.

3. La composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della conferenza sono definite dal regolamento di cui all'art. 32. La composizione assicura la presenza di rappresentanti istituzionali della Regione, degli enti locali, del sistema dell'educazione, dell'istruzione e della formazione, dell'università e delle parti sociali.»

Art. 7.

Inserimento dell'art. 7-bis nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (*Anagrafe regionale degli studenti*). —

1. L'anagrafe regionale degli studenti, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53) è gestita dalla competente struttura regionale.

2. L'anagrafe regionale degli studenti contiene gli elementi conoscitivi necessari a garantire, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e in particolare:

a) la programmazione della rete scolastica;

b) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

c) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;

d) la promozione di azioni di supporto volte a sostenere la coerenza e la continuità verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;

e) la promozione di interventi perequativi;

f) la realizzazione di interventi integrati per la prevenzione della dispersione scolastica, per l'educazione alla salute, nonché per la programmazione dei finanziamenti agli enti locali e la razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico;

g) l'educazione degli adulti.

3. L'anagrafe regionale degli studenti è costituita dai dati personali degli studenti raccolti dalle istituzioni scolastiche e trasmessi alle anagrafi degli alunni a livello provinciale di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell'art. 38 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età), nonché dai dati raccolti dagli organismi formativi, relativi a:

a) percorsi scolastici, formativi e in apprendistato svolti nel territorio regionale;

b) percorsi scolastici, formativi e in apprendistato svolti in altre regioni da studenti residenti in Toscana.

4. L'anagrafe regionale degli studenti contiene le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici;

b) istituzione scolastica e classe frequentata;

c) organismi formativi accreditati presso i quali è stata svolta la formazione;

d) indirizzo di studi prescelto;

e) frequenza scolastica;

f) esiti intermedi e finali del profitto e del comportamento.

5. Il trattamento dei dati personali contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

6. Al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni, l'anagrafe regionale degli studenti si raccorda:

a) con le anagrafi comunali della popolazione, anche per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;

b) con il sistema informativo regionale del lavoro.

7. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003, rende disponibili agli enti locali, per lo svolgimento delle finalità istituzionali degli stessi, i dati personali contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti.

8. Il raccordo dell'anagrafe regionale degli studenti con le anagrafi comunali di cui al comma 6, lettera a), e la disponibilità dei dati personali dell'anagrafe agli enti locali di cui al comma 7 sono regolati da apposite convenzioni.»



Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 12
della legge regionale n. 32/2002*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Orientamento*). — 1. La Regione garantisce il diritto all'orientamento lungo tutto l'arco della vita, promuovendo l'accesso a risorse e servizi per sostenere il pieno sviluppo delle potenzialità individuali nelle attività educative, formative, professionali e imprenditoriali.

2. La Regione, al fine di contrastare la dispersione formativa, promuovere l'occupabilità e l'inclusione sociale, pone al centro delle politiche per l'orientamento permanente i bisogni della persona.

3. La Regione si impegna a razionalizzare, potenziare e integrare il sistema pubblico di orientamento con le strategie dell'orientamento permanente.

4. Gli interventi e i servizi per l'orientamento si realizzano con il concorso dei soggetti pubblici e privati che attuano le politiche dell'educazione, dell'istruzione, della formazione e del lavoro, anche attraverso le reti territoriali di cui all'art. 4, comma 55, della legge n. 92/2012, e l'integrazione tra i sistemi, in raccordo con i centri per l'impiego.

5. In particolare l'orientamento nel sistema dell'istruzione, come forma di prevenzione della dispersione scolastica e di bilancio delle competenze alla fine di ogni ciclo, è previsto almeno dal primo anno della scuola secondaria di primo grado ed è attuato da personale specializzato.»

Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 13
della legge regionale n. 32/2002*

1. L'art. 13 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Obbligo di istruzione e diritto dovere all'istruzione e formazione*). — 1. La Regione, al fine di assicurare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di favorire le opportunità di integrazione e di personalizzazione per il successo formativo e di prevenire l'abbandono scolastico:

a) promuove e sostiene l'offerta qualitativamente e quantitativamente adeguata di percorsi formativi nell'ambito del sistema dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendistato in un'ottica di integrazione, ampliamento e differenziazione degli interventi e secondo le specificità territoriali e le vocazioni professionali individuali;

b) garantisce un'offerta formativa unitaria sul territorio regionale;

c) favorisce le condizioni per agevolare il raccordo tra il sistema dell'istruzione e il sistema di istruzione e formazione professionale al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi stessi e assicurare la reversibilità delle scelte degli studenti, attraverso un sistema di competenze e crediti che comprendano gli apprendimenti in qualsiasi contesto acquisiti;

d) supporta le scuole e le famiglie nell'attività di orientamento.

2. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, a partire dalla scuola secondaria di primo grado i giovani sono supportati con l'attività di orientamento, realizzata a livello territoriale, nella scelta tra i percorsi del sistema dell'istruzione e quello dell'istruzione e formazione professionale e nei passaggi tra sistema dell'istruzione e della formazione.

3. Nell'ambito delle competenze regionali l'offerta di percorsi formativi è volta a soddisfare in modo uguale le richieste e le esigenze di entrambi i generi e tiene conto dei giovani stranieri. Inoltre si fa carico dell'elaborazione di strategie per i giovani in stato di disabilità e con particolari bisogni educativi speciali.»

Art. 10.

*Inserimento dell'art. 13-bis
nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 13 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis (*Sistema regionale di istruzione e formazione*). — 1. La Regione sostiene lo sviluppo delle competenze generali e tecnico-professionali dei giovani per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, dei soggetti inoccupati, disoccupati, occupati, dei giovani che hanno abbandonato gli studi e dei giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione.

2. La Regione promuove i seguenti interventi:

a) percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) di cui all'art. 14, comma 2, finalizzati all'acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale;

b) percorsi formativi a supporto dell'inserimento, del reinserimento lavorativo e della mobilità professionale;

c) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 14-bis, finalizzati all'acquisizione di competenze tecniche e professionali;

d) percorsi di formazione post-laurea caratterizzati da una elevata componente professionalizzante;

e) percorsi di formazione continua rivolti agli imprenditori e agli occupati, finalizzati ad incentivare l'adattabilità delle imprese ai processi di innovazione in risposta alla domanda di capitale umano qualificato;

f) servizi di validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite nei contesti formali, non formali e informali, realizzati da personale in possesso di adeguate qualificazioni, definite dal regolamento di cui all'art. 32.

3. La programmazione dell'offerta di istruzione e formazione garantisce l'unitarietà, la complementarietà e l'integrazione dei percorsi di cui al comma 1.

4. I percorsi di cui al comma 1, lettere da a) a d), sono realizzati di norma con esperienze in contesti lavorativi.



5. La Regione promuove gli interventi di formazione continua anche attraverso il raccordo con i fondi paritetici interprofessionali, di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2001»).

6. La Regione sostiene un'offerta formativa erogata a distanza mediante un portale informatico regionale dedicato.

7. La Regione assicura standard di qualità dell'offerta formativa mediante l'innovazione dei profili e delle competenze degli operatori della formazione e mediante lo sviluppo e l'innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta.».

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 32/2002

1. L'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Istruzione e formazione professionale*). —

1. La Regione definisce gli indirizzi per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) e per un'offerta formativa, coordinata con i tempi di inizio dell'anno scolastico, in risposta ai bisogni dei giovani che hanno abbandonato gli studi e di quelli che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione.

2. In applicazione della disciplina statale, l'offerta regionale di istruzione e formazione professionale si articola in:

a) percorsi di durata triennale, finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema;

b) percorsi di durata quadriennale, finalizzati al conseguimento di un diploma professionale.

3. I percorsi di cui al comma 2 sono realizzati:

a) dai soggetti del sistema della formazione professionale, di cui all'art. 16-bis, comma 1, nell'ambito dell'offerta regionale pubblica di formazione;

b) dagli istituti professionali di stato in sussidiarietà integrativa e complementare secondo quanto previsto dalla disciplina statale, previa intesa con l'ufficio scolastico regionale ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011 (Linee guida, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinquies* del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale).

4. Possono iscriversi ad uno dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al comma 2 gli studenti diplomati della scuola secondaria di primo grado.

5. Nell'ambito dei percorsi indicati al comma 2, le competenze di base e professionali da acquisire sono definite con riferimento:

a) agli standard formativi minimi nazionali in correlazione alle figure professionali regionali individuate sulla base dei fabbisogni professionali del territorio ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/2005;

b) alle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale, adottate ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

6. La valutazione intermedia e finale per il rilascio delle qualifiche e dei diplomi dei percorsi di istruzione e formazione professionale avviene nel rispetto della disciplina statale e in coerenza con gli strumenti di certificazione delle competenze adottati dalla Regione.

7. Nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati dai soggetti di cui al comma 3, lettera a), la Regione definisce in via sperimentale gli indirizzi relativi ai percorsi formativi progettati attraverso il rafforzamento dell'alternanza formazione-lavoro, in raccordo con il sistema delle imprese.

8. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per l'attuazione dei percorsi di cui al comma 2, previa informativa alla commissione consiliare competente in materia.».

Art. 12.


Inserimento dell'art. 14-bis nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Istruzione e formazione tecnica superiore e poli tecnico-professionali*). — 1. La Regione programma gli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore al fine di favorire l'innalzamento della qualità dell'offerta formativa e promuovere una maggiore aderenza ai fabbisogni del sistema produttivo, in coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori) e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2013 (Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli istituti tecnici superiori «ITS»).

2. Gli interventi della programmazione sono riferiti a:

a) percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di livello post-secondario, per la formazione tecnica e professionale specialistica, con conseguimento di certificato di specializzazione tecnica superiore;



b) percorsi di alta formazione tecnico-professionale di livello post-secondario, con conseguimento di diploma, realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS);

c) poli tecnico-professionali, costituiti da reti di soggetti pubblici e privati del sistema di istruzione, formazione e lavoro.

3. La programmazione, effettuata con cadenza triennale, prevede attività di monitoraggio e valutazione degli interventi di cui al comma 2, al fine di assicurare la loro rispondenza con il quadro della programmazione regionale, tenuto conto dell'evoluzione dei fabbisogni socio-economici del territorio.»

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale n. 32/2002

1. L'art. 15 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Formazione professionale*). — 1. Gli interventi di formazione professionale sono finalizzati a favorire l'occupazione mediante il rafforzamento delle competenze.

2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1 la Regione definisce gli indirizzi per gli interventi di formazione professionale sulla base delle esigenze espresse dal sistema economico-produttivo garantendo:

a) un'offerta formativa strategica e pluriennale, in ambiti produttivi individuati dalla Giunta regionale come prioritari per lo sviluppo dell'economia regionale, attraverso la promozione e valorizzazione di reti;

b) un'offerta formativa anche a carattere pluriennale, in risposta ai fabbisogni territoriali del sistema produttivo;

c) un'offerta formativa in risposta alla domanda individuale di formazione espressa dai singoli e dalle imprese, finalizzata all'occupazione.

3. Costituisce parte integrante degli interventi di formazione professionale l'offerta formativa riconosciuta ai sensi dell'art. 17, comma 2.

4. I fabbisogni formativi e professionali di cui al comma 2, lettere a) e b), sono individuati mediante:

a) l'analisi e la valutazione dei dati economici e del mercato del lavoro, delle previsioni di sviluppo e dei potenziali bacini occupazionali;

b) la valutazione degli esiti occupazionali delle attività formative realizzate, finanziate e riconosciute;

c) il confronto con gli enti locali e gli attori economici e sociali espressione del territorio.

5. Per l'individuazione dei fabbisogni formativi e professionali la Regione può avvalersi dell'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 59 (Ordinamento dell'IRPET).

6. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 2, previa informativa alla commissione consiliare competente in materia.

7. Nella riprogrammazione degli interventi la Giunta regionale tiene conto degli esiti dell'attività formativa realizzata.»

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 32/2002

1. L'art. 16 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Catalogo regionale dell'offerta formativa*). — 1. Al fine di rendere riconoscibile e trasparente, nei contenuti e nei tempi di erogazione, l'offerta formativa regionale, di cui all'art. 15, è istituito il catalogo regionale dell'offerta formativa, secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui all'art. 32.

2. La Giunta regionale definisce le modalità per la formazione del catalogo regionale e per l'aggiornamento dell'offerta formativa in esso contenuta.

3. Il catalogo è reso disponibile all'utenza mediante il sistema informativo della Giunta regionale.»

Art. 15.

Inserimento dell'art. 16-bis nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 16 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Soggetti del sistema della formazione professionale*). — 1. I soggetti del sistema della formazione professionale sono gli organismi formativi con finalità di formazione professionale, aventi o meno scopo di lucro, ai quali la Regione concede l'accreditamento, previa verifica del possesso dei requisiti qualitativi necessari per realizzare attività formative finanziate e riconosciute nel territorio regionale.

2. Il regolamento di cui all'art. 32 individua i soggetti, i requisiti e le procedure per l'accreditamento.»


Art. 16.

Inserimento dell'art. 16-ter nella legge regionale n. 32/2002

1. Dopo l'art. 16-bis della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 16-ter (*Integrazione dei sistemi informativi regionali*). — 1. La Regione, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 comma 4, lettera i-quinquies), realizza il raccordo tra le banche dati e i sistemi informativi esistenti in materia di istruzione, formazione e lavoro.

2. Il regolamento di cui all'art. 32 definisce le modalità di realizzazione del raccordo di cui al comma 1.»



Art. 17.

*Sostituzione dell'art. 17
della legge regionale n. 32/2002*

1. L'art. 17 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Modalità di attuazione dell'offerta di formazione professionale*). — 1. L'offerta di formazione professionale finanziata con risorse pubbliche è realizzata secondo una delle seguenti modalità:

a) mediante convenzione, a seguito di avviso pubblico per chiamata di progetti, anche nel caso in cui il finanziamento sia solo parziale;

b) mediante contratto, a seguito di appalto pubblico di servizi, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. L'offerta di formazione professionale riconosciuta è realizzata senza alcun finanziamento pubblico a seguito di un atto unilaterale con il quale l'organismo formativo accreditato si impegna a rispettare le condizioni e i vincoli per la realizzazione dell'attività formativa.

3. Con le modalità di cui al comma 1, lettera a) sono altresì realizzati gli interventi di formazione continua svolti da enti o imprese nei confronti del personale di appartenenza o finalizzati all'inserimento lavorativo nel proprio organico sulla base di accordi sindacali.

4. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 32 definisce:

a) il sistema di controllo dello svolgimento degli interventi formativi, di cui ai commi 1 e 2;

b) i requisiti necessari per l'accreditamento degli organismi formativi;

c) la certificazione a conclusione del percorso formativo.

5. La Regione favorisce l'accesso individuale ad attività di formazione con misure anche a carattere finanziario.

6. La Regione può intervenire in favore degli organismi formativi con misure premianti proporzionate all'esito occupazionale al termine dell'attività formativa.

7. Le attività di formazione professionale svolte secondo modalità non ricomprese nel presente articolo non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge.

8. I beni acquisiti o prodotti nell'ambito delle attività svolte mediante la convenzione di cui al comma 1, lettera a), entrano a far parte del patrimonio disponibile della Regione o delle province.»

Art. 18.

*Modifiche all'art. 17-ter
della legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo il primo periodo del comma 9 dell'art. 17-ter della legge regionale n. 32/2002 è aggiunto il seguente: «Il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati che finanziano progetti di tirocinio, nei casi e con le modalità previste dal regolamento».

Art. 19.

*Modifiche all'art. 17-quater
della legge regionale n. 32/2002*

1. Al comma 2 dell'art. 17-quater della legge regionale n. 32/2002 le parole «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

Art. 20.

*Modifiche all'art. 21
della legge regionale n. 32/2002*

1. La lettera d-ter) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

«d-ter) interviene finanziariamente al fine di assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;».

2. Dopo la lettera d-quater) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 32/2002 è aggiunta la seguente:

«d-quinquies) organizza e gestisce le attività relative all'incontro tra domanda e offerta di lavoro.».

Art. 21.

*Inserimento dell'art. 21-ter
nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 21-bis della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 21-ter (*Istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro*). — 1. È istituita l'Agenzia regionale del lavoro, di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia è un ente dipendente, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

3. L'Agenzia ha sede legale a Firenze.

4. L'Agenzia e le strutture periferiche di cui all'art. 21-quinquies, comma 1, costituiscono il sistema regionale per l'impiego.».

Art. 22.

*Inserimento dell'art. 21-quater
nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 21-ter della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:


«Art. 21-quater (*Funzioni dell'Agenzia*). — 1. L'Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, svolge le seguenti funzioni:

a) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

b) gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo dei disabili;

c) gestione dei servizi connessi alle politiche attive del lavoro;

d) attività di orientamento a supporto della scelta dei percorsi individuali in ambito formativo e professionale;



e) servizi di informazione sulle opportunità formative contenute nel catalogo regionale, di cui all'art. 16;

f) gestione del sistema informativo del lavoro regionale nel quadro degli standard e delle procedure definite per il sistema informativo nazionale;

g) istruttoria, tenuta e aggiornamento dell'elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati e autorizzati ad erogare servizi per l'impiego;

h) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell'art. 20-ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;

i) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro;

j) gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;

k) attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali;

l) ogni altra attività strumentale all'incontro domanda-offerta di lavoro e alle politiche attive del lavoro ad essa attribuita dalla Giunta regionale.

2. Oltre alle funzioni indicate al comma 1, l'Agenzia:

a) fornisce assistenza tecnica alla Giunta regionale e agli uffici regionali competenti a supporto dello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali del lavoro;

b) collabora con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;

c) collabora con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;

d) si raccorda con i corrispondenti organismi istituiti dallo stato.

3. L'Agenzia può svolgere ulteriori attività relative alle politiche del lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale, attraverso convenzioni con altri organismi competenti in materia.»

Art. 23.

*Inserimento dell'art. 21-quinquies
nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 21-*quater* della legge regionale 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 21-*quinquies* (*Articolazione organizzativa*). —

1. L'Agenzia è organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in servizi territoriali denominati centri per l'impiego.

2. L'Agenzia, entro novanta giorni dalla nomina del direttore, di cui all'art. 21-*septies*, adotta un regolamento per la disciplina della propria organizzazione interna e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 individua:

a) le funzioni e le attività da espletare a livello regionale e periferico, al fine di assicurare la maggiore efficacia, efficienza e qualità di prestazioni dell'Agenzia;

b) gli ambiti delle strutture periferiche, garantendo un'adeguata articolazione territoriale;

c) gli strumenti per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo sul territorio regionale delle attività delle strutture periferiche di livello territoriale.

4. L'organizzazione interna dell'Agenzia è strutturata in modo da garantire che le funzioni, di cui all'art. 21-*quater*, siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità collegati alle strutture periferiche.»

Art. 24.

*Inserimento dell'art. 21-sexies
nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 21-*quinquies* della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 21-*sexies* (*Organi*). — 1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore;

b) il collegio dei revisori.»

Art. 25.


*Inserimento dell'art. 21-septies
nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 21-*sexies* della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 21-*septies* (*Direttore*). — 1. Il direttore dell'Agenzia è nominato dal Presidente della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza di direzione amministrativa, tecnica o gestionale, almeno quinquennale, nelle materie di competenza dell'Agenzia.

2. I contenuti del contratto di diritto privato, di durata fino a cinque anni, che disciplina il rapporto del direttore, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale; il trattamento economico è determinato nei limiti di quanto previsto per i dirigenti regionali di ruolo inclusa la retribuzione di posizione e di risultato ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. Gli oneri del contratto sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

3. L'incarico di direttore non è compatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.



4. Il contratto è risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che provvede nello stesso tempo ad avviare le procedure per la nomina del nuovo direttore, per i seguenti motivi:

- a) sopravvenuta causa di incompatibilità;
- b) gravi violazioni di norme di legge;
- c) persistenti inadempienze degli indirizzi regionali.».

Art. 26.

*Inserimento dell'art. 21-octies
nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 21-septies della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 21-octies (*Attribuzioni del direttore*). — 1. Il direttore rappresenta legalmente l'Agenzia ed è responsabile della gestione complessiva della medesima. È tenuto ad attuare gli indirizzi della Giunta regionale.

2. In particolare il direttore:

- a) adotta il regolamento di organizzazione e contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica da destinare all'Agenzia;
- b) adotta il bilancio preventivo, economico annuale e pluriennale, il bilancio di esercizio e la proposta di piano annuale delle attività;
- c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili e assegna le risorse umane necessarie;
- d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione del personale e delle attività dell'Agenzia.

3. Il direttore cura i rapporti tra l'Agenzia e gli organi della Regione e presenta annualmente alla Giunta regionale, che la trasmette al Consiglio regionale, una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia.».

Art. 27.

*Inserimento dell'art. 21-novies
nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 21-octies della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 21-novies (*Collegio dei revisori*). — 1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori legali, nominati dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.

2. Il collegio dei revisori resta in carica per cinque anni.

3. Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali anche collaborando con l'organo di vertice, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.

4. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza da parte dell'Agenzia delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.

5. La relazione con la quale il collegio dei revisori esprime il parere sul bilancio preventivo dell'Agenzia contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

6. Il collegio dei revisori esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

7. Il collegio dei revisori esprime parere preventivo sulle operazioni straordinarie individuate dall'art. 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per il 2011).

8. Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

9. Il collegio dei revisori presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia.

10. Al presidente ed ai membri del collegio dei revisori, ai sensi della legge regionale 20 luglio 2012, n. 39 (Disposizioni in materia di revisori dei conti e di contabilità e bilancio negli enti e agenzie regionali), spetta un'indennità annua commisurata alla complessità della funzione svolta, avuto anche riguardo all'entità del valore della produzione risultante dal bilancio.

11. In sede di prima applicazione, l'indennità per il presidente del collegio dei revisori e quella per i membri sono rispettivamente pari al 5 e al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.

12. Al presidente e ai membri del collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell'Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.

13. Le indennità e il rimborso spese del presidente e dei membri del collegio dei revisori sono a carico del bilancio dell'Agenzia.».

Art. 28.

*Inserimento dell'art. 21-decies
nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 21-novies della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 21-decies (*Piano annuale delle attività*). —

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale permanente tripartita di cui all'art. 23, e previa informativa alla commissione consiliare competente in materia, entro il 31 luglio di ogni anno, definisce, nel rispetto degli atti di programmazione regionale, gli indirizzi per la redazione della proposta del piano annuale delle attività dell'Agenzia relativo all'anno successivo.

2. La proposta di piano annuale definisce le attività che l'Agenzia è tenuta a svolgere nell'anno di riferimento e contiene le indicazioni relative al triennio successivo.



3. La proposta di piano è adottata dal direttore dell'Agenzia ed è trasmessa alla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno, ai fini dell'approvazione.

4. La Giunta regionale relaziona alla commissione consiliare competente in materia, entro il 31 marzo di ogni anno, sullo stato d'attuazione del piano annuale delle attività dell'anno precedente.».

Art. 29.

*Inserimento dell'art. 21-undecies
nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 21-*decies* della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 21-*undecies* (*Vigilanza e poteri sostitutivi*). — 1. La Giunta regionale vigila sull'amministrazione dell'Agenzia ed esercita i poteri sostitutivi nei confronti del direttore, ai sensi della normativa regionale vigente in materia di commissari nominati dalla Regione.».

Art. 30.

*Inserimento dell'art. 21-duodecies
nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 21-*undecies* della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 21-*duodecies* (*Bilancio*). — 1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il bilancio preventivo economico, annuale e pluriennale, è adottato dal direttore entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

3. Il bilancio di esercizio è adottato dal direttore entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

4. Il bilancio preventivo economico, corredato dalla relazione del collegio dei revisori, è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale che l'approva, previo parere del Consiglio regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento.

5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo adotta e lo invia al Consiglio regionale entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento.

6. Il bilancio preventivo economico si compone del conto economico e del piano triennale degli investimenti ed è corredato da una relazione del direttore che evidenzia, tra l'altro, i rapporti tra il piano delle attività e le previsioni economiche.

7. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è corredato da una relazione del direttore che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.

8. Il bilancio preventivo economico, il bilancio di esercizio e le relazioni del direttore sono redatti nel rispetto degli schemi e delle direttive approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 65/2010.».

Art. 31.

*Inserimento dell'art. 21-terdecies
nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 21-*duodecies* della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 21-*terdecies* (*Entrate*). — 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) contributo regionale per le spese di funzionamento, determinato annualmente con legge di bilancio;

b) finanziamenti della Regione finalizzati alle attività previste dal piano annuale, di cui all'art. 21-*decies*;

c) altri contributi statali e comunitari;

d) ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute nell'art. 8 della legge regionale n. 65/2010;

e) ulteriori entrate eventuali.».

Art. 32.

*Inserimento dell'art. 21-quaterdecies
nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 21-*terdecies* della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 21-*quaterdecies* (*Patrimonio*). — 1. L'Agenzia ha un proprio patrimonio che, nella fase iniziale, è costituito dai beni mobili e immobili trasferiti dalla Regione con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale.».

Art. 33.

*Inserimento dell'art. 21-quinquiesdecies
nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 21-*quaterdecies* della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 21-*quinquiesdecies* (*Personale*). — 1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del direttore.».

Art. 34.

*Modifiche all'art. 22-bis
della legge regionale n. 32/2002*


1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 22-*bis* della legge regionale n. 32/2002 la parola «professionale» è sostituita dalle seguenti: «anagrafico - professionale».

Art. 35.

Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 32/2002

1. Il comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti di progettazione, proposta in tema di istruzione, orientamento, formazione, ivi compreso il concorso all'individuazione dei fabbisogni di formazione professionale e la valutazione dell'efficacia degli interventi formativi, mediazione di manodopera e politiche del lavoro,



limitatamente alle funzioni di competenza regionale, nonché di valutazione e verifica dei risultati rispetto alle linee programmatiche e agli indirizzi elaborati dalla Regione.».

2. Al comma 4-ter dell'art. 23 della legge regionale n. 32/2002, dopo le parole «responsabilità amministrativa» sono aggiunte le seguenti «e gestionale».

Art. 36.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 32/2002

1. Al comma 1 dell'art. 24 della legge regionale n. 32/2002 le parole «e le politiche formative» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'istruzione e della formazione professionale».

2. Al comma 2 dell'art. 24 della legge regionale n. 32/2002 le parole «sistema regionale per l'impiego» sono sostituite dalle seguenti: «sistema regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro».

3. Al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 32/2002 le parole: «per l'impiego» sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'art. 24 della legge regionale n. 32/2002 le parole «delle Province e degli altri enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, dell'ufficio scolastico regionale e delle università».

Art. 37.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 32/2002

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 32/2002, sono aggiunte le parole: «nell'ambito degli atti di indirizzo e programmazione regionale».

Art. 38.

Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 32/2002

1. Dopo il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«2-bis. Il regolamento regionale definisce la composizione, la durata in carica e la procedura di nomina della conferenza regionale per l'educazione, l'istruzione e la formazione.».

2. Il comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«4. Relativamente alle attività di formazione professionale, il regolamento regionale definisce, in particolare:

a) le norme di gestione, rendicontazione, monitoraggio e verifica degli interventi formativi che fruiscono di contributi pubblici, garantendo la semplificazione delle procedure e del sistema di riconoscimento delle spese e un efficace sistema di controlli;

b) i criteri per l'istituzione del catalogo regionale dell'offerta formativa;

c) le modalità di realizzazione del raccordo tra le banche dati ed i sistemi formativi in materia di istruzione, formazione e lavoro;

d) la verifica ed il controllo sull'attività di formazione professionale riconosciuta;

e) gli standard di qualità dell'offerta formativa attraverso la disciplina:

1) dell'accreditamento con l'individuazione dei soggetti, dei requisiti e delle procedure secondo i seguenti criteri:

1.1 - affidabilità tecnico finanziaria e disponibilità di adeguati locali e attrezzature;

1.2 - differenziazione dei requisiti in relazione alla tipologia dell'offerta formativa, con particolare attenzione a quella destinata ai giovani che hanno abbandonato gli studi e ai giovani che non lavorano e non frequentano alcun corso di istruzione o formazione;

1.3 - differenziazione dei requisiti per le istituzioni scolastiche e le università;

1.4 - valutazione dei risultati raggiunti e di quelli non conseguiti anche con riferimento agli esiti occupazionali dell'attività svolta, laddove compatibile con la tipologia di intervento formativo realizzato;

1.5 - semplificazione delle procedure;

1.6 - conoscibilità per l'utenza del successo formativo degli interventi realizzati;

1.7 - possesso di adeguate certificazioni da parte degli organismi formativi;

1.8 - adeguata formazione delle figure di presidio.

2) della certificazione dei percorsi e delle competenze conseguite dall'utenza in contesti formali, non formali ed informali;

3) dei profili e delle competenze degli operatori della formazione;

4) del potenziamento dei sistemi informativi e telematici per la gestione del sistema;

5) della semplificazione delle procedure di programmazione e gestione;

6) dello sviluppo e innovazione dei modelli formativi e delle modalità di erogazione dell'offerta;

7) delle modalità di valutazione della qualità dell'offerta erogata.».

3. Al comma 4-bis dell'art. 32 della legge regionale n. 32/2002, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) i casi e le modalità in cui il rimborso spese forfettario può essere corrisposto da soggetti pubblici o privati;».

Art. 39.


Abrogazione dell'art. 34 della legge regionale n. 32/2002

1. L'art. 34 della legge regionale n. 32/2002 è abrogato.

Art. 40.

Norme transitorie e finali

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»).



2. Le disposizioni degli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 6-ter 1, 16, 16-ter, 17-ter e 24 della legge regionale n. 32/2002, come modificati o inseriti dalla presente legge, si applicano dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento, di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, lettera d-*quinquies*), e da 21-ter a 21-*quinquiesdecies* della legge regionale n. 32/2002, come modificati o inseriti dalla presente legge, si applicano a decorrere dal termine stabilito dalla legge regionale di riordino delle funzioni provinciali, da approvare ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). La medesima legge provvede al trasferimento alla Regione delle funzioni attualmente svolte dalle province in materia di lavoro.

4. Fino al termine indicato al comma 3, le province continuano ad esercitare le funzioni in materia di mercato del lavoro e politiche del lavoro ad esse attribuite dalla legge regionale n. 32/2002.

5. Alle spese per l'istituzione e l'avvio del funzionamento dell'Agenzia regionale del lavoro si fa fronte, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, con le risorse finanziarie trasferite ai sensi dell'art. 1, commi 92, 94 e 96, della legge n. 56/2014.

Art. 41.

Disposizioni di prima applicazione relative all'Agenzia regionale del lavoro

1. Entro sessanta giorni dal termine individuato dalla legge regionale di cui all'art. 40, comma 3, è nominato il direttore dell'Agenzia regionale del lavoro.

2. Entro novanta giorni dal termine individuato dalla legge regionale di cui all'art. 40, comma 3, è nominato il collegio dei revisori dell'Agenzia.

3. L'Agenzia esercita le funzioni di cui all'art. 21-*quater* della legge regionale n. 32/2002, inserito dalla presente legge, a decorrere dalla nomina del direttore, di cui al comma 1.

4. Entro sessanta giorni dalla nomina del direttore dell'Agenzia la Giunta regionale:

a) definisce, su proposta del direttore, la dotazione organica e il fabbisogno di personale dell'Agenzia e assegna le unità di personale e i dirigenti a cui affidare le responsabilità delle strutture dirigenziali;

b) approva gli indirizzi per la redazione del piano di cui all'art. 21-*undecies*, comma 1, inserito dalla presente legge.

5. Entro sessanta giorni dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 4, lettera b), il direttore adotta il bilancio preventivo dell'Agenzia e il piano delle attività.

6. Il bilancio preventivo economico, corredato della relazione del collegio dei revisori, è trasmesso dal direttore dell'Agenzia alla Giunta regionale, che lo approva, previo parere del Consiglio regionale, entro trenta giorni dal ricevimento.

7. Rientrano nel patrimonio dell'Agenzia i beni mobili e immobili delle province, trasferiti a seguito del riordino delle funzioni provinciali di cui alla legge n. 56/2014, con le modalità di cui all'art. 21-*quaterdecies* della legge regionale n. 32/2002, inserito dalla presente legge.

8. Con uno o più decreti il Presidente della Giunta regionale individua i rapporti attivi e passivi in corso nei quali subentra l'Agenzia.

9. L'Agenzia subentra altresì nei rapporti attivi e passivi e nel contenzioso individuati nell'ambito del riordino delle funzioni provinciali, di cui alla legge n. 56/2014.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 ottobre 2014

ROSSI

14R00445



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica relativo alla legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 recante: «Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 36 del 4 agosto 2014 - Parte Prima).

Ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), si segnala il seguente errore materiale all'articolo 38 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 (Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013).

ALLEGATO

Il testo dell'articolo 38 della l.r. 46/2014 come pubblicata, che è il seguente

Art. 38 - *Inserimento dell'articolo 70-quater nella l.r. 77/2013*

1. Dopo l'articolo 70-*ter* della l.r. 77/2013 è inserito il seguente: «Art. 70-*quater* - *Rinuncia alla restituzione del contributo AR.EA S.p.A.*

1. Nel caso in cui gli enti locali azionisti della società Azienda Recupero Energia Ambiente (AR.EA) S.p.A. dismettano le quote azionarie in loro possesso totalmente ovvero in parte in modo tale da scendere al di sotto del 51 per cento del capitale azionario, non è dovuta la restituzione del contributo regionale disposto dalla legge regionale 10 giugno 1994, n. 43 (Contributo straordinario alla Società AREA di Marina di Carrara per l'acquisto dell'area retroportuale da adibirsi a centro merci) e corrisposto ai sensi della delibera del Consiglio regionale 5 ottobre 1993, n. 386 (Fondo finanziamento progetti immediatamente eseguibili ex ll.rr. 32/91 e 30/92. Ulteriori specificazioni sull'istruttoria tecnica relativa al progetto del Comune di Carrara che è denominata "Risistemazione area retro portuale"). ».

Deve leggersi come:

Art. 38 - *Inserimento dell'articolo 70-quater nella l.r. 77/2013*

1. Dopo l'articolo 70-*ter* della l.r. 77/2013 è inserito il seguente: «Art. 70-*quater* - *Rinuncia alla restituzione del contributo AR.EA S.p.A.*

1. Nel caso in cui gli enti locali azionisti della società AR.EA S.p.A. dismettano le quote azionarie in loro possesso totalmente ovvero in parte in modo tale da scendere al di sotto del 51 per cento del capitale azionario, non è dovuta la restituzione del contributo regionale disposto dalla legge regionale 10 giugno 1994, n. 43 (Contributo straordinario alla Società AREA di Marina di Carrara per l'acquisto dell'area retroportuale da adibirsi a centro merci) e corrisposto ai sensi della delibera del Consiglio regionale 5 ottobre 1993, n. 386 (Fondo finanziamento progetti immediatamente eseguibili ex ll.rr. 32/91 e 30/92. Ulteriori specificazioni sull'istruttoria tecnica relativa al progetto del Comune di Carrara che è denominata "Risistemazione area retro portuale").».

14R00448

Avviso di rettifica relativo alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 recante: «Norme per il governo del territorio.». (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del 12 novembre 2014).

Si segnala che, a causa di un refuso nella legge regionale n. 65/2014 pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 53 del 12 novembre 2014, nell'art. 86, al comma 10, il numero 82 è da leggersi «87».

Inoltre si comunica che nell'allegato A della legge regionale n. 65/2014 pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 53 del 12 novembre 2014, a causa di incompatibilità tra i programmi di videoscrittura della Giunta e del Consiglio, risulta stampato con alcune ine satte cancellature. Pertanto si procede alla pubblicazione dell'allegato A nella forma corretta.



Allegato A

Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti ai sensi dell'articolo 171

AUTORIZZAZIONI E DEPOSITI A CONTROLLO OBBLIGATORIO			DEPOSITI ED INTERVENTI EDILIZI RELATIVI A SANATORIA STRAORDINARIA		
Tipologia	contributo in Euro	Importo minimo	Tipologia	contributo in Euro	Importo minimo
A	€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,35	A	€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,10
		50,00			25,00
	€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,17		€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,05
B	€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,20	B	€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,10
		50,00			25,00
	€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,10		€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,05
C	€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,15	C	€/m3 fino ad un max di 5.000 mc	0,08
		50,00			25,00
	€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,08		€/m3 per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,04
D	Per l'intero intervento	50,00	D	Per l'intero intervento	25,00
E	Per l'intero intervento	100,00	E	Per l'intero intervento	50,00
F	Per l'intero intervento	50,00	F	Per l'intero intervento	25,00
G	€/mi	30,00	G	€/mi	15,00

LEGENDA

Tipologia A - Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. È previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica e un contributo massimo pari a duecento volte il contributo minimo.

Tipologia B - Adeguamento sismico (come definito al capitolo 8.4.1 del delle nuove norme tecniche approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008). Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell'edificio si considera ridotta del 30 per cento. È previsto un importo minimo del contributo per la prima istruttoria della pratica.

Tipologia C - Miglioramento sismico (come definito al capitolo 8.4.2 del D.M. 14 gennaio 2008). Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell'edificio si considera ridotta del 30 per cento. È previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica.



Tipologia D - Riparazione o intervento locale (come definiti al capitolo 8.4.3 del D.M. 14 gennaio 2008).

Tipologia E - Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e della tipologia di cui alla lettera G.

Tipologia F - Varianti.

Tipologia G - Ponti, viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, di lunghezza/luce complessiva (anche con più campate). Il contributo massimo è fissato in cento volte il contributo per metro lineare.

14R00459

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GUG-049) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 4 1 2 1 3 *

€ 3,00

